SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Corte dei conti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 201/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2012.

Differimento del termine ultimo dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2012, per favorire l'accesso, da parte dei contribuenti interessati, al finanziamento di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, prevedendo la possibilità che, in caso di differimento del pagamento non superiore ai primi venti giorni, possa non essere applicata la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile;

Visto l'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che introduce, in relazione al sisma del mese di maggio 2012, una particolare modalità di finanziamento a favore dei titolari di reddito d'impresa per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2012, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Considerato che la nuova modalità di finanziamento introdotta dal decreto-legge n. 174 del 2012 reca specifici adempimenti connessi all'accesso al finanziamento agevolato da parte dei contribuenti e degli intermediari;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 1°al 16 dicembre 2012 per favorire l'accesso, da parte dei contribuenti interessati, alla particolare disciplina di finanziamento agevolato prevista dall'art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per l'effettuazione di versamenti per il periodo 1° dicembre-16 dicembre 2012

1. Relativamente ai soggetti che accedono al finanziamento di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il termine ultimo per i pagamenti di tributi, contributi e premi che scadono nel periodo compreso dal 1° al 16 dicembre 2012 è fissato al 17 dicembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A11831

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 ottobre 2012.

Determinazione del contributo, per l'anno 2013, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto interministeriale 28 marzo 2012, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2012, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2013 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese, previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita in euro 500,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 44, comma 13, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A11814

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Araceli Ordonez Guadalupe Cervantes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 20.10.2005, con la quale la Sig.ra Cervantes Ordonez Araceli Guadalupe, nata il 6.12.1972 a Lima (Perù), a suo tempo cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 26.8.2004 dall'"Universidad Inca Garcilaso de la Vega" di Lima (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Vista la certificazione della Prefettura-Ufficio territoriale di Caserta in data 13.9.2012, esibita dalla stessa;

Preso atto che la suddetta certificazione attesta che all'interessata, con decreto del Ministero dell'interno in data 17.5.2012, è stata conferita la cittadinanza italiana e che alla stessa compete il prenome di Araceli Guadalupe ed il cognome Cervantes, in conformità alla legge italiana;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 13.12.2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; medicina legale, parodontologia; ortodonzia;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 febbraio 2012 e 1° ottobre 2012, a seguito della quale la Sig.ra Cervantes Ordonez Araceli Guadalupe è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 26.8.2004 dall'"Universidad Inca Garcilaso de la Vega" di Lima (Perù) alla Sig.ra Cervantes Ordonez Araceli Guadalupe, nata il 6.12.1972 a Lima (Perù), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Araceli Guadalupe Cervantes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. *il direttore generale:* PARISI

12A11817

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tapia de Jesus Indira Johanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza in data 30 giugno 2010, con la quale la sig.ra Tapia de Jesus Indira Johanna, nata il 23 agosto 1985 a Santo Domingo, cittadina dominicana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Doctor en odontologia», rilasciato in data 26 aprile 2008 dalla «Universidad autonoma de Santo Domingo», ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo n. 206/2007, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale inerente alle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale; ortodonzia;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 24 settembre e 1° ottobre 2012, a seguito della quale l'interessata è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli, ovvero di diniego, nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Doctor en odontologia», rilasciato in data 26 aprile 2008 dalla «Universidad autonoma de Santo Domingo» alla sig.ra Tapia de Jesus Indira Johanna, nata il 23 agosto 1985 a Santo Domingo, cittadina dominicana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
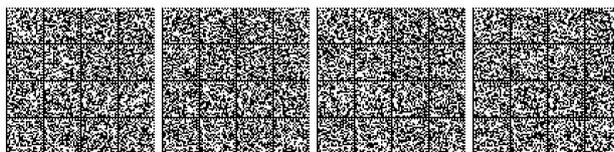
2. La dott.ssa Tapia de Jesus Indira Johanna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A11818

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Leone Francesca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza in data 19 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Leone Francesca, nata a Manduria (Taranto), il giorno 7 febbraio 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto al Ministero della salute, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra, il riconoscimento del titolo denominato «medic dentist - in domeniul medicina dentara - specializarea medicina dentara», rilasciato in data 24 novembre 2010 con il n. 69 dall'Università di Oradea (Romania);

Vista la nota n. 8908/19.03.2012, con cui il Ministero romeno dell'istruzione, della ricerca, della gioventù e dello sport, a seguito di richieste di informazioni da parte di questa amministrazione, ha dichiarato la regolarità del titolo in possesso della sig.ra Leone Francesca;

Vista la completezza della documentazione esibita dall'interessata a corredo della suddetta istanza;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «medic dentist - in domeniul medicina dentara - specializarea medicina dentara», rilasciato in data 24 novembre 2010 con il n. 69 dall'Università di Oradea (Romania) alla sig.ra Leone Francesca, nata a Manduria (Taranto), il giorno 7 febbraio 1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Leone Francesca è autorizzata ad esercitare in italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A11822

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2012.

Nomina di un componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, presso il Comitato provinciale INPS di Piacenza.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto n. 32/2010 del 28 maggio 2010, del Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Piacenza, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Piacenza;

Vista la comunicazione pervenuta in data 8 ottobre 2012 in cui l'Organizzazione sindacale C.G.I.L. di Piacenza, ha designato quale proprio rappresentante la sig.ra Raboni Clelia, in sostituzione del sig. Argiolas Giorgio, deceduto;

Ritenuta la necessità di dover procedere a tale sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Raboni Clelia, è nominata componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, designati dall'Organizzazione sindacale C.G.I.L., in seno al Comitato provinciale INPS di Piacenza, in sostituzione del sig. Argiolas Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Piacenza, 16 ottobre 2012

Il direttore territoriale: MILLO

12A11744

DECRETO 22 ottobre 2012.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Macerata.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art. 7, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella Direzione Territoriale (già Provinciale) del Lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1999 in materia di imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2008;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione V – n. 5/25620/70/FAQ del 18 marzo 1997, inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi, con particolare riguardo al CCNL del 26 gennaio 2011;

Visti i precedenti Decreti Direttoriali per la determinazione delle tariffe di facchinaggio per la Provincia di Macerata n. 7 dell'11 giugno 2009 e n. 6 del 22 luglio 2011;

Preso atto che per "facchinaggio" si intendono, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma ed esclusiva, le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, come modificata dal decreto ministeriale 6 giugno 2008, e quindi facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: *a)* portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali; *b)* insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari;

Ritenuta la necessità di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, sulla base delle osservazioni manifestate da alcune delle Organizzazioni sindacali del settore;
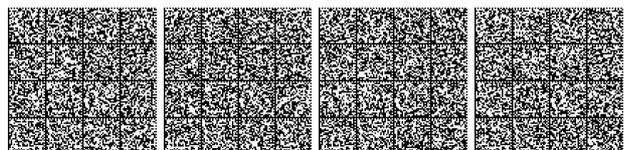
Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del movimento cooperativo, nella apposita riunione tenutasi in data 9 ottobre 2012;

Considerati i valori determinati sul territorio marchigiano nelle altre realtà provinciali e gli effetti del vigente tariffario;

Considerati i dati retributivi previsti dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni a seguito del rinnovo del 26 gennaio 2011 e, in particolare, gli obblighi sanciti dall'art. 42 del medesimo contratto collettivo in materia di appalto di lavori di logistica, facchinaggio e movimentazione merci;

Considerato il permanere degli effetti della grave crisi economico-finanziaria in atto, intesa sia quale crisi strutturale del settore che come crisi congiunturale, e del loro impatto sulle aziende del territorio provinciale maceratese;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe e campo di applicazione

Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Macerata sono rideterminate nella misura stabilita dall'art. 2 e dal tariffario allegato al presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3.

Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i Comuni della Provincia di Macerata, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 4.

Art. 2.

Lavori in economia e voci non contemplate

Per le prestazioni di facchinaggio in economia la tariffa minima inderogabile è stabilita nella misura pari a euro 19 per ciascuna ora, di cui euro 0,474 per ciascuna ora relativamente al costo per la sicurezza.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività, rispetto all'orario concordato, o di periodi di sosta intermedia o comunque per le ore di inoperosità in attesa di operazioni effettivamente richieste dal committente, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere euro 9,50 per ciascuna ora.

Per le voci non contemplate nel tariffario si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari o comunque con maggiore affinità.

Art. 3.

Maggiorazioni e riduzioni

In caso di lavoro straordinario la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 30%.

In caso di lavoro festivo la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 50%.

In caso di lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) la tariffa verrà aumentata dell'80%.

In caso di lavoro in ambienti frigoriferi la tariffa delle operazioni verrà aumentata dell'80%.

In caso di lavoro effettuato con esposizione a pioggia o neve la tariffa verrà aumentata del 60%.

In caso di impiego di mezzi meccanici messi a disposizione dal committente la tariffa delle singole operazioni deve essere concordata di volta in volta fra le parti con una riduzione della stessa in una misura compresa fra il minimo del 10% e il massimo del 30%.

Per le attività di insaccatura, legatura e travasatura da sacco a sacco la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 30%.

Per le attività di paleggiatura, trapalatura, pesatura su bascule e vuotatura sacchi la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 20%.

Per le attività di stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 la tariffa verrà aumentata del 20%.

Per le operazioni di trasporto a distanza superiore a mt. 10 e per quelle di trasporto a piani superiori, per ogni gradino a partire dal settimo, la maggiorazione sarà concordata fra le parti.

In caso di trasferimento temporaneo dei facchini fuori dalla propria zona abituale, per necessità del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 25%, fermo restando il rimborso integrale delle spese di viaggio e vitto.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono cumulabili fino a un massimo del 100%.

Art. 4.

Obblighi e adempimenti

I datori di lavoro, le cooperative e le carovane di facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto disposto dalle leggi in materia di assicurazione sociale, di previdenza, di assistenza.

I datori di lavoro, le cooperative e le carovane di facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente altresì agli oneri per tutti gli istituti contrattuali.

La committenza è tenuta a riconoscere le tariffe e ad osservare le condizioni stabilite dal presente decreto.

L'eventuale inosservanza delle tariffe adottate con il presente decreto comporta la denuncia alla Direzione provinciale del lavoro per gli interventi di competenza.

Nell'applicazione delle tariffe adottate con il presente decreto deve tenersi altresì conto dell'integrale rispetto della vigente normativa fiscale.

Restano comunque salve le condizioni già in atto di miglior favore per il personale occupato nelle operazioni di facchinaggio.

Art. 5.

Entrata in vigore e pubblicazione

Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 1° novembre 2012.

Il presente decreto direttoriale sarà oggetto di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allo stesso sarà data pubblicità legale mediante pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Macerata, 22 ottobre 2012

Il direttore territoriale: RAUSEI

ALLEGATO

TARIFFARIO PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO – PROVINCIA DI MACERATA

(approvato con D.D. n. 11 del 22 ottobre 2012 della Direzione territoriale del lavoro di Macerata)

PRODOTTI ALIMENTARI			
1	Merci alla rinfusa	€	0,5785 a q.le
2	Merci in sacchi e scatole fino a 15 Kg.	€	0,7688 a q.le
3	Merci in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg.	€	0,5867 a q.le
4	Merci in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg.	€	0,5789 a q.le
5	Merci in casse fino a 30 Kg	€	0,6722 a q.le
6	Merci in casse fino a 50 Kg.	€	0,6306 a q.le
7	Merci in casse da 51 Kg. in poi	€	0,5867 a q.le
8	Merci in barili o in fusti fino a 30 kg.	€	0,7205 a q.le
9	Merci in fusti o in casse fino a 50 kg.	€	0,6816 a q.le
10	Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura	€	1,0003 a q.le
11	Agrumi, frutta, verdure imballati o incestinati	€	0,7969 a q.le
12	Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg	€	1,4135 a q.le
13	Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 kg.	€	1,3724 a q.le
14	Quarti di carne in cella frigorifera	€	1,7614 a q.le
15	Quarti di carne fuori cella frigorifera	€	1,3888 a q.le
16	Pasta alla rinfusa	€	1,3409 a q.le
17	Pasta su pedane	€	0,6722 a q.le
18	Grissini, biscotti, fette biscottate e similari	€	1,9615 a q.le
19	Carico e scarico alla rinfusa (pesce)	€	1,3888 a q.le
20	Carico e scarico su pedane in casse (pesce)	€	1,2612 a q.le
21	Stivaggio e bancalizzazione	€	1,1409 a q.le

PRODOTTI AGRICOLI			
22	Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa	€	0,6050 a q.le
23	- in sacchi fino a 30 kg.	€	0,6856 a q.le
24	- in sacchi da 30 a 50 kg.	€	0,6742 a q.le
25	- in sacchi da 51 kg.	€	0,6339 a q.le
26	Barbabietole	€	0,2326 a q.le
27	Foraggi, paglia, crine, vegetali in balle	€	0,9463 a q.le
28	Sansa vergine o esausta	€	0,6339 a q.le
29	Polpe secche	€	0,7721 a q.le
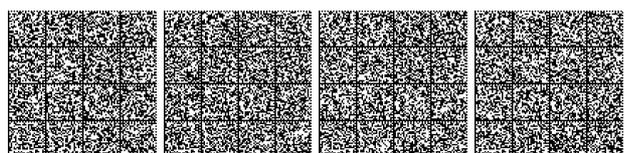
GRANO			
30	Grano per entrata	€	0,3506 a q.le
31	Grano per uscita	€	0,3506 a q.le
32	Grano con pala meccanica	€	0,3158 a q.le
33	Grano con tramoggia dotata di impianti fissi	€	0,1574 a q.le

PARATURA DI BESTIAME			
34	Paratura di bovini	€	2,5981 cad.
35	Paratura di tori oltre 36 mesi	€	2,818 cad.
36	Paratura di suini da 35 Kg in sù	€	1,3844 cad.

MATERIALI DA COSTRUZIONE			
37	Legname da lavoro in genere	€	0,8830 a q.le
38	Tronchi e travi	€	0,8830 a q.le
39	Compensato e truciolato pressato	€	0,1213 a q.le
40	Mattoni ripieni	€	0,3506 a q.le
41	Mattoni refrattari	€	0,5410 a q.le
42	Mattoni forati, tegole e affini	€	0,6924 a q.le
43	Maioliche e affini in gabbie o pacchi	€	0,9868 a q.le
44	Mattonelle da pavimento alla rinfusa	€	1,1109 a q.le
45	Calce viva	€	0,6407 a q.le
46	Cemento, calce e similari in sacchi	€	0,7103 a q.le
47	Sabbia o ghiaia alla rinfusa	€	0,8846 a q.le
48	Pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa	€	0,8846 a q.le
49	Rottami di marmo	€	0,6924 a q.le
50	Marmo in grandi lastre fino a 200 kg	€	0,9868 a q.le
51	Asfalto in polvere o in sacchi	€	0,8830 a q.le
52	Asfalto in forme e/o stampi	€	0,4823 a q.le
53	Manufatti in fibrocemento ed affini	€	0,9868 a q.le
54	Manufatti in plastica e sturoli	€	1,3297 a q.le
55	Materiale igienico e sanitario (bidet, water, lavelli)	€	0,8196 cad.
56	Metalli leggeri	€	1,0364 a q.le
57	Metalli pesanti	€	1,2993 a q.le
58	Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	€	1,2993 a q.le
59	Metalli da stivare a terra	€	0,9352 a q.le
60	Casse di vetro semplice	€	1,0780 a q.le
61	Casse di vetro semidoppio	€	1,0780 a q.le
62	Casse di vetro mezzocristallo	€	1,0780 a q.le
63	Lastre di vetro alla rinfusa	€	1,0780 a q.le
64	Rottami di vetro	€	0,8830 a q.le
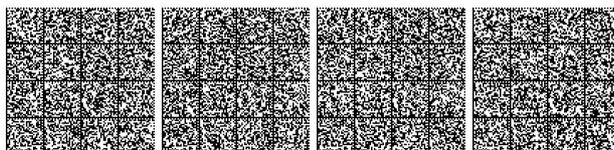
COMBUSTIBILI			
65	Carbone vegetale e coke fossile alla rinfusa e/o insaccato	€	0,8830 a q.le
66	Polvere di carbon fossile	€	0,8520 a q.le
67	Legna da ardere alla rinfusa	€	0,8112 a q.le
68	Bombole di gas liquido piene	€	0,2326 cad.
69	Bombole di gas liquido vuote	€	0,1758 cad.
70	Bombole di gas metano vuote e piene	€	0,6339 cad.
71	Bombole di gas liquido vuote e piene di kg. 10-15-25-100, con lavorazione a ciclo continuo con mezzi meccanici dell'azienda presso stabilimenti pretrolchimici	€	0,0832 cad.

PRODOTTI CHIMICI			
72	Prodotti chimici in scatola sotto 30 kg.	€	1,1116 a q.le
73	Prodotti chimici in scatola sopra 30 kg.	€	1,0566 a q.le
74	Prodotti chimici alla rinfusa	€	0,4880 a q.le
75	Prodotti chimici in sacchi	€	0,9208 a q.le
76	Prodotti chimici in fusti sotto 30 kg.	€	0,9868 a q.le
77	Prodotti chimici in fusti sopra 30 kg.	€	0,9208 a q.le
78	Prodotti chimici in casse sotto 30 kg.	€	0,9868 a q.le
79	Prodotti chimici in casse sopra 30 kg.	€	0,9208 a q.le
80	Concime in sacchi fino 15 kg.	€	0,9352 a q.le
81	Concime in sacchi oltre 15 kg. fino a 30 kg.	€	0,8385 a q.le
82	Concime in sacchi da 31 kg. e fino a 50 kg.	€	0,7868 a q.le
83	Concime in sacchi sopra 50 kg.	€	0,7059 a q.le
84	Zolfo, calciocianammide, soda, pomice in sacchi	€	0,7252 a q.le

MERCI VARIE			
85	Carta in genere imballata	€	1,3859 a q.le
86	Cartoni sciolti in fogli grandi	€	1,3859 a q.le
87	Cellulosa e caolini	€	0,6924 a q.le
88	Giunco normale	€	1,4896 a q.le
89	Giunco lungo	€	1,8989 a q.le
90	Trucioli in legno, in balle	€	0,6924 a q.le
91	Filati e tessuti in balle e casse	€	0,7340 a q.le
92	Pellame e cuoio in balle e casse	€	0,8386 a q.le
93	Tabacchi in casse e scatole	€	0,8936 a q.le
94	Tabacchi in botti	€	0,9651 a q.le
95	Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti	€	0,7868 a q.le
96	Collettame vario a forfait	€	1,1882 a q.le
97	Ghiaccio in stecche	€	0,7340 a q.le
98	Fusti vuoti in legno e ferro	€	0,2326 a q.le
99	Damigiane vuote	€	0,2597 cad.
100	Bottiglie vuote fino a mezzo litro	€	0,0107 cad.
101	Bottiglie vuote oltre il mezzo litro	€	0,0226 cad.
102	Radiatori	€	1,1781 cad.
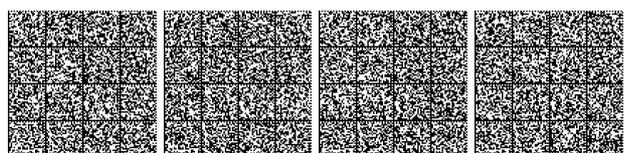
103	Cucine e vasche	€	1,4691 cad.
104	Frigoriferi	€	1,4691 cad.
105	Televisori	€	1,4691 cad.
106	Lavatrici e scaldabagni	€	1,4691 cad.
107	Saponi	€	1,4691 a q.le
108	Detersivi in fustini e scatole	€	1,2263 a q.le
109	Medicinali sotto 30 kg.	€	1,3886 a q.le
110	Medicinali sopra 30 kg.	€	1,3477 a q.le
111	Spago	€	0,9868 a q.le
112	Lana	€	1,2465 a q.le
113	Caffè	€	0,6722 a q.le
114	Sale in scatole	€	0,8936 a q.le
115	Sale in sacchi	€	0,6272 a q.le
116	Fiammiferi	€	0,8196 a q.le
117	Pelli	€	0,8196 a q.le
118	Cartoni confezioni olio vuoti	€	0,1349 cad.
119	Cartoni confezioni olio pieni	€	0,8936 cad.
120	Cestelli latte	€	0,7828 a q.le
121	Strumenti musicali	€	1,2993 a q.le
122	Calzature	€	0,9868 a q.le
123	Vernici	€	0,9868 a q.le
124	Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo	€	1,9019 a q.le

12A11802

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro analisi biochimiche S.a.s. del Dr. Carmine Ventre» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 9 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 46 del 25 febbraio 2009 con il quale il laboratorio Centro analisi biochimiche del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC), Via Pitagora n. 4, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 ottobre 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro analisi biochimiche del dott. Carmine Ventre, ubicato in Rizziconi (RC), Via Pitagora n. 4, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 ottobre 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro analisi biochimiche del dott. Carmine Ventre perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Triacilgliceroli con ECN 42 - Triglycerides with ECN42	Reg. CEE 2568/1991 all. XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998 - ECC Reg. 2568/1991 ann. XVIII + EC Reg. 2472/1997 + EC Reg. 282/1998
Acidi grassi liberi, metodo a freddo - Free fatty acids, cold method	Reg. CEE 2568/1991 all. II + Reg. CE 702/2007 - ECC Reg. 2568/1991 ann. II + EC Reg. 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi - Methyl esters of fatty acids (> 0,01%)	Reg. CE 796/2002 all. XB + Reg. CEE 2568/1991 all. XA + Reg. CEE 1429/1992 - ECC Reg. 796/2002 ann. XB + ECC Reg. 2568/1991 ann. XA + EC Reg. 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	Reg. CEE 2568/1991 all. IX + Reg. CEE 183/1993 - EEC Reg. 2568/1991 ann. IX + EEC Reg. 183/1993
Cere - Waxes	Reg. CEE 2568/1991 all. IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 - EEC Reg. 2568/1991 ann. IV + EC Reg. 183/1993 – Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Eritrodiolo e Uvaolo - Erythrodiol and uvaol (> 0,1 %)	Reg. CEE 2568/1991 all. VI - EEC Reg. 2568/1991
Steroli - Individual and total sterols content	Reg. CEE 2568/1991 all. V Reg. CEE 183/1993 – Reg. 2568/1991 ann. V + EEC Reg. 183/1993
Insetticidi I (organofosforati):	UNI EN 1528-1:1997 + UNI EN 1528-2:1997
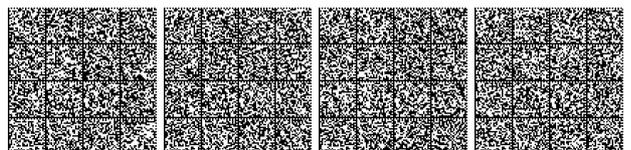
Clorpirifos etile, Insetticidi VI (organofosforati): Dimethoate. (> 0,01 mg/Kg)	+ UNI EN 1528-3:1997 + UNI EN 1528-4:1997
Numero di Perossidi - Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 all. III - ECC Reg. 2568/1991 ann III
Isomeri cis e trans degli acidi grassi - Cis and trans fatty acids isomers (> 0,01%)	Reg. CE 796/2002 all. XB + Reg. CEE 2568/1991 all. XA + Reg. CEE 1429/1992 - ECC Reg. 796/2002 ann. XB + ECC 2568/1991 ann. XA + ECC Reg. 1429/1992
Stigmastadieni - Stigmastadienes (> 0,01 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 all. XVII + Reg. CE 656/1995 - ECC Reg No 2568/1991 ann. XVII + EC Reg. 656/1995
Esteri metilici degli acidi grassi - Fatty acids methyl esters (> 0,01%)	COI/T.20/Doc. n. 24 2001 (metodo A e B) + UNI EN ISO 5508:1998 – Reg. CEE 2568/1991 all. XA + Reg. CEE 1429/1992
Cere - Waxes (> 10mg/Kg)	COI/T.20/Doc. n. 18/rev. 2 2003
Esteri metilici degli acidi grassi ed esteri etilici degli acidi grassi - Fatty acid methyl esters (FAMEs) and fatty acid ethyl esters (FAEEs) (10-500 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 all. XX + Reg. CE 61/2011

12A11743

DECRETO 23 ottobre 2012.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 1° aprile 2010 al laboratorio «Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l. – Sede B di Via Gramsci n. 2 di Cormons (GO)» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 1° aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 96 del 26 aprile 2010 con il quale il laboratorio «Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l. – Sede B di Via Gramsci n. 2 di Cormons (GO)» è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la nota del 17 ottobre 2012 con la quale il predetto laboratorio ha comunicato di rinunciare alla sopra citata autorizzazione al rilascio dei certificati nel settore vitivinicolo;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 1° aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 96 del 26 aprile 2010 al laboratorio «Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l. – Sede B di Via Gramsci n. 2 di Cormons (GO)» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A11745

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della «Gemma Società Cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 19 maggio 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 214/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gemma società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 27 maggio 2003, codice fiscale n. 07549651003, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Sandra D'Amico, nata a La Spezia il 31 dicembre 1962 con studio in Roma, via Crescenzio n. 43, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11746

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della «Debora Palmigiani Silvana - società cooperativa», in Monte San Giovanni Campano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 19 dicembre 2011 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 214/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Debora Palmigiani Silvana - Società cooperativa», con sede in Monte San Giovanni Campano (Frosinone), costituita in data 15 dicembre 2007, codice fiscale n. 02517100604, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Rosa Maria Borgese, nata a Roma il 16 gennaio 1961 con studio in Roma, via Cirillo Monzani n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11747

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della «Cooperativa sociale Terza Età Onlus», in Sellia Marina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 13 febbraio 2012, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Cooperativa Sociale Terza Età Onlus» con sede in Sellia Marina (Catanzaro), costituita in data 14 luglio 1998, c.f. 02193050792, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Ilaria Facchiano, nata a Benevento il 6 giugno 1980, residente in Contrada San Vito n. 91 – 82100 Benevento, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11748

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della «S.I.M. Group Servizi Integrati Multipli Società Cooperativa a r.l.», in Stra e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. 13 settembre 2010 con il quale la Società «S.I.M. Group Servizi Integrati Multipli Società Cooeperativa a r.l.» con sede in Stra (VE) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona della dott.ssa Anna Maria Salvador;

Vista la relazione del commissario governativo del 13 settembre 2011, che qui si richiama, con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545 septiesdecies c.c., in quanto non è stato possibile ripristinare il regolare funzionamento dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 7 dicembre 2011 sull'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore a carico della medesima cooperativa sulla base dell'impossibilità dell'Ente a raggiungere lo scopo sociale;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno attestato il deposito dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2009;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «S.I.M. Group Servizi Integrati Multipli Società Cooperativa a r.l.» con sede in Stra (VE), costituita in data 26 giugno 2003, C.F. 03471600274, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e l'avv. Rosa Maria Borgese, nata a Roma il 16 gennaio 1961, con studio in Via Cirillo Monzani n. 18 – 00139 Roma, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11751

DECRETO 2 ottobre 2012.

Scioglimento della «Aulinas Cooperativa di Produzione e lavoro - Società Cooperativa a r.l.», in San Ferdinando e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 27 maggio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Aulinas Cooperativa di Produzione e Lavoro – Società Cooperativa a r.l.» con sede in San Ferdinando (RC), costituita in data 29 aprile 1988, C.F. 01398400802, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'avv. Daniele Di Bella, nato a Roma il 25 febbraio 1979, con studio in via Flaminia n. 334 – 00196 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11752

DECRETO 3 ottobre 2012.

Scioglimento della «Dei Torni Società Cooperativa Sociale - Onlus», in Mogliano Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 19 dicembre 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Dei Torni Società Cooperativa Sociale – Onlus» con sede in Mogliano Veneto (TV), costituita in data 22 maggio 1996, c.f. 03212790269, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30 giugno 1970, con studio in Via F. Cavallotti n. 13 – 20122 Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11749
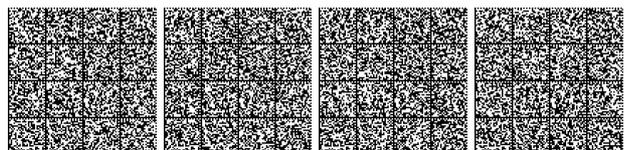
DECRETO 3 ottobre 2012.

Scioglimento della «Forgem - Società Cooperativa», in Peschici e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione dell'11 febbraio 2012, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Forgem - Società Cooperativa» con sede in Peschici (FG), costituita in data 29 novembre 2006, c.f. 03495870713, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Rag. Giuseppe Testa, nato a Torremaggiore (FG) il 6 maggio 1954, con studio in Via Pio La Torre n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11750

DECRETO 3 ottobre 2012.

Scioglimento della «Seven Service Società Cooperativa», in Rizziconi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 5 dicembre2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Seven Service Società Cooperativa» con sede in Rizziconi (RC), costituita in data 20 maggio 2003, C.F. 02227070808, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Natale Viteritti, nato ad Acri (CS) il 1° agosto 1972, con studio in via A. Moro n. 48 – 87041 Acri (CS), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A11753

DECRETO 31 ottobre 2012.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° novembre 2012, nella misura pari al 0,89%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° novembre 2012, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 1,89%.

Roma, 31 ottobre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A11920

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 novembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e applicazioni OMISE dell'Ufficio provinciale di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio, per l'attivazione delle direzioni regionali, che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1º marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Vista la nota del 7 settembre 2012 della Direzione Centrale Sistemi Informativi, la prot. n.7487 del 10 settembre 2012 e n. 9009 del 26 ottobre 2012 dell'Ufficio Provinciale di L'Aquila;

Accertato che l'irregolare funzionamento, di carattere eccezionale, da attribuirsi alle operazioni di "virtualizzazione dei server" dell'Ufficio provinciale di L'Aquila non è imputabile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre provvedimento formale di mancato funzionamento del suddetto Ufficio, dalle ore 7:00 del giorno 24 settembre 2012 a tutto il giorno 26 settembre 2012, a causa del blocco totale di tutte le attività catastali (consultazione ed aggiornamento) nonché di quelle relative alle applicazioni OMISE;

Visto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente della Regione Abruzzo con nota prot. 421/AQ/12 G.C. del 31 ottobre 2012;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di L'Aquila, per le attività connesse ai servizi catastali e applicazioni OMISE, dalle ore 7:00 del giorno 24 settembre 2012, al 26 settembre 2012 per le motivazioni suddette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 6 novembre 2012

Il direttore regionale: ZACCANI

12A11985

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 8 novembre 2012.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità. (Delibera n. 528/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio dell'8 novembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni";

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 9, della legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all'Autorità un'ampia potestà organizzativa, nonché l'art. 2, comma 10, della legge n. 481 del 1995, e l'art. 1, comma 5, della citata legge n. 249 del 1997;

Vista la delibera dell'Autorità n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante "Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e s.m.i.;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità e s.m.i;

Valutata l'opportunità di precisare i requisiti richiesti dall'art. 9, comma 3, per l'esercizio delle funzioni di Segretario generale, per un verso sottolineando esplicitamente i necessari profili di moralità e indipendenza e per altro verso consentendo di accedere alla carica non solo a coloro che abbiano svolto le pubbliche funzioni già contemplate nella citata disposizione, ma anche ad alti dirigenti di imprese e organismi pubblici o privati;

Valutata inoltre l'opportunità di prevedere che tutte le predette funzioni siano state svolte per un periodo almeno corrispondente a quello richiesto dall'art. 29 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per l'accesso alle funzioni di dirigente di primo livello;

Valutata l'esigenza di recepire, sempre in tema di requisiti per il conferimento dell'incarico di Segretario generale, quanto previsto dall'art.1, comma 50, lettere *a)* e *b)*, della legge recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", approvata dal Parlamento e attualmente in corso di pubblicazione;

Valutata, altresì, la necessità di procedere ad una riallocazione di alcune funzioni poste in capo al Segretario Generale e al suo Ufficio presso la Presidenza ovvero presso altri Uffici dell'Autorità, al fine di garantire la migliore ripartizione tra funzioni d'indirizzo amministrativo e funzioni istruttorie e conseguire una maggiore efficienza complessiva della struttura;

Considerato, in particolare, necessario modificare, ai fini suesposti, gli artt. 3, 9, 14, 23, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Considerata, altresì, l'opportunità di procedere ad una razionalizzazione del disposto degli artt. 30 e 31 del Regolamento citato, in particolare allocando nell'art. 30 la disposizione, attualmente contenuta nel comma 3 dell'art. 31, recante la facoltà del Consiglio di conferire ad uno o più Commissari il compito di seguire l'istruttoria di singoli procedimenti, nonché definendo compiutamente le rispettive funzioni svolte, con riferimento all'assunzione delle deliberazioni da parte del Consiglio, dagli uffici e dal relatore nominato dal Presidente;

Rilevato, infine, che risulterà necessario procedere, in conseguenza delle modifiche operate col presente intervento regolamentare, alla emanazione delle delibere attuative di modifica dell'assegnazione degli Uffici a Direzioni e Servizi;

Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

(Modifiche ed integrazioni agli artt. 3, 9, 14, 23, 30, 31 della delibera n. 223/12/CONS recante il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità)

1. L'art. 3 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente rappresenta l'Autorità. Convoca le riunioni degli Organi collegiali, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni. Cura i rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Commissario il quale all'interno, rispettivamente, del Consiglio, della Commissione per le infrastrutture e le reti, della Commissione per i servizi e i prodotti, abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.

4. Fatti salvi i poteri delle Commissioni, nelle materie di competenza delle stesse, il Presidente può, su richiesta di uno o più Componenti, consultare il Consiglio su questioni di carattere interdisciplinare o d'indirizzo generale, al fine di acquisirne eventuali orientamenti.".

2. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

"1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale, il quale risponde al Consiglio del complessivo funzionamento della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e sul rendimento delle Direzioni e dei Servizi dell'Autorità.

2. Il Segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) risponde dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'organizzazione e del funzionamento dell'Autorità;

b) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e delle proposte che le unità organizzative di primo livello trasmettono agli Organi dell'Autorità, e ne rileva la conformità agli indirizzi da essa adottati;

c) cura la preparazione delle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;

d) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità, anche ai fini della puntuale informazione agli Organi collegiali;

e) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali; effettua il costante monitoraggio dei procedimenti ed informa periodicamente gli Organi collegiali sul loro stato di avanzamento;

f) propone al Consiglio, per l'approvazione, il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;

g) cura la comunicazione degli esiti delle riunioni degli Organi collegiali alle strutture competenti;

h) assicura la pubblicità delle deliberazioni dell'Autorità;

i) cura la redazione del processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;

j) assicura il monitoraggio e la pianificazione dei processi gestionali e amministrativo-contabili riferendo al Consiglio e agli organismi di controllo;

k) cura la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale.

3. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello dell'Autorità ovvero abbiano svolto per almeno otto anni le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, consigliere parlamentare, dirigente della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche, professore universitario di ruolo, alto dirigente di imprese e organismi pubblici o privati. L'incarico ha durata non superiore a cinque anni, è rinnovabile e può essere revocato per gravi motivi. L'incarico non può essere conferito a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale ed a coloro che, nell'anno precedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti alla regolazione o al controllo dell'Autorità.

4. Il Segretario generale è coadiuvato da due Vice Segretari generali.

5. Il Vice Segretario generale, secondo l'ordine di anzianità nell'incarico, sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento. Ciascun Vice Segretario generale esercita le funzioni delegate dal Segretario generale ovvero attribuite in sede di conferimento dell'incarico con delibera del Consiglio. Ciascun Vice Segretario generale può svolgere, a supporto del Segretario generale, le funzioni di coordinamento delle attività tra le Direzioni e tra i Servizi di cui all'art. 13, commi 3 e 4. Ad uno dei due Vice Segretari generali è affidata la delega al coordinamento dei Servizi di cui all'art. 13, comma 4, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, anche ai fini del corretto svolgimento delle funzioni individuate al comma 2, lettere *e)* e *j)*, del presente articolo. L'incarico di Vice Segretario generale è cumulabile con l'incarico di responsabile di unità organizzative di primo livello.

6. L'incarico di Vice Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile per gravi motivi.".

3. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

"1. La Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

a) servizi all'ingrosso relativi all'interconnessione e all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;

b) servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e larga;

c) numerazione;

d) piani e procedure di assegnazione delle frequenze;

e) regolamentazione dello spettro radio e normativa tecnica;

f) mercati emergenti e monitoraggio degli impegni in materia di reti di accesso.".
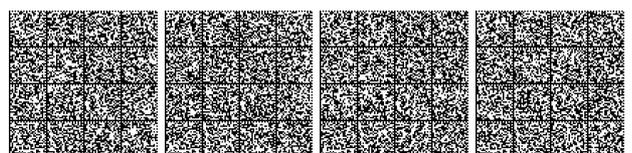
4. L'art. 23 è sostituito dal seguente:

"1. Al Servizio affari generali e contratti sono attribuite competenze in materia di:

a) contratti e approvvigionamenti di beni e servizi;

b) gestione e manutenzione degli immobili e dei beni strumentali;

c) gestione del protocollo informatico e degli altri strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale;

d) gestione dell'inventario.

2. Il Servizio affari generali e contratti in particolare:

a) provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni e dei servizi necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti;

b) sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità;

c) provvede al buon funzionamento dei servizi generali;

d) provvede alla manutenzione delle sedi e dei beni strumentali nonché alla logistica;

e) provvede alla gestione e al coordinamento delle attività del protocollo generale unico, della posta certificata e della firma digitale;

f) sovrintende alla gestione e all'utilizzo delle autovetture di servizio nel rispetto delle norme generali e di organizzazione;

g) gestisce i sistemi informatici e tecnologici.".

5. L'art. 30 è sostituito dal seguente:

"1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

3. È in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.".

6. L'art. 31 è sostituito dal seguente:

"1. Ogniqualvolta l'Autorità sia chiamata ad assumere una deliberazione, il Presidente nomina uno o più relatori tra i componenti del Consiglio, ai fini della trattazione dell'argomento da parte del Consiglio medesimo.

2. Il relatore introduce la discussione, illustrando le risultanze dell'istruttoria con le proposte degli uffici e formulando motivate conclusioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

3. L'illustrazione delle risultanze dell'istruttoria e delle proposte degli uffici può essere svolta, su richiesta del Presidente o del relatore, dal responsabile dell'unità organizzativa competente.".

Art. 2.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 novembre 2012

Il presidente: CARDANI

12A12148

CORTE DEI CONTI

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2012.

Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, di approvazione del regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il regolamento di autonomia finanziaria adottato con deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite del 14 dicembre 2000, n. 1/DEL/2001, di modifica ed integrazione al regolamento di cui alla delibera SS.RR. n. 4 del 13 febbraio 1998;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativo regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della

Corte dei conti, emanato con deliberazione delle sezioni riunite del 26 gennaio 2010, n. 1/DEL/2010;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativo a «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Considerato che — ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 — sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Vista la delibera n. 2/DEL/2010 del 4 novembre 2010;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Vista la deliberazione n. 1/DEL/2012 delle sezioni riunite nell'adunanza del 30 luglio 2012;

Vista la delibera n. 136 del Consiglio di presidenza nell'adunanza del 2-3 ottobre 2012, con la quale è stato adottato il «Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti» approvato con la predetta deliberazione n. 1/DEL/2012;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Denominazioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici);

b) COFOG (Classification of the Functions of Government);

c) Consiglio di presidenza: il Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

d) Consip S.p.a.: centrale di committenza;

e) digitPA: Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

f) funzionario delegato: funzionario titolare di potere di spesa sulla base di aperture di credito;

g) legge e regolamento per la contabilità generale dello Stato: rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

h) MEPA: Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip S.p.a.;

i) presidente: il presidente della Corte dei conti;

j) procedure di acquisizione telematica: procedure di acquisizione di beni e servizi mediante la piattaforma «acquisti in rete p.a.»;

k) regolamento di attuazione: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

l) regolamento di organizzazione: il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti. (Deliberazione n. 1/DEL/2010);

m) responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento previsto dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione;

n) responsabile dell'esecuzione: il responsabile dell'esecuzione previsto dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione;

o) SAUR: i Servizi amministrativi unici regionali previsti dal regolamento di organizzazione;

p) segretario generale: il segretario generale della Corte dei conti.

Capo I

AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 2.

Autonomia finanziaria

1. La Corte dei conti provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.

Art. 3.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto ai sensi dell'art. 4. Il relativo progetto è predisposto dalla Direzione generale programmazione e bilancio, sulla base dei criteri formulati dal presidente e delle indicazioni del segretario generale, unitamente ad una nota integrativa comprendente il programma triennale e quello annuale della spesa redatto in termini finanziari. Il progetto di bilancio e la nota integrativa vengono comunicati dal segretario generale al Consiglio di presidenza per l'esercizio dei poteri di proposta ad esso attribuiti.

3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il progetto è sottoposto dal segretario generale al parere del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori ed è trasmesso, entro il 30 novembre, al presidente che lo approva entro il 31 dicembre con proprio decreto. L'approvazione costituisce formale assegnazione, a ciascun centro di responsabilità, delle risorse necessarie alla gestione.

4. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato il bilancio di previsione e la nota integrativa sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. In casi di particolare necessità il presidente può autorizzare, con proprio decreto, l'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.

Art. 4.

Struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, espone le entrate e le spese per il funzionamento della Corte dei conti in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39.

2. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e da entrate eventuali. Sono altresì iscritte quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento, le quali confluiranno nell'avanzo di amministrazione.

3. Le entrate sono classificate in:

a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

b) entrate eventuali e diverse;

c) avanzo di amministrazione.

4. Le spese nel loro complessivo importo non possono superare le entrate.

5. Ai fini del perseguimento della missione di «tutela delle finanze pubbliche», il bilancio di previsione della Corte dei conti è articolato in programmi determinati per aree omogenee di attività affidati a centri di responsabilità. Nell'ambito di ciascun programma le spese sono ripartite in spese non rimodulabili e spese rimodulabili.

6. Il bilancio è accompagnato da una nota integrativa, composta di due sezioni. La prima indica il quadro di riferimento complessivo in cui la Corte opera e definisce i criteri utilizzati per le previsioni di spesa. La seconda riporta il contenuto di ciascun programma e le corrispondenti assegnazioni finanziarie.

7. Allo schema di bilancio sono allegate due tabelle, una riporta l'aggregazione delle spese per classificazione economica, l'altra la ripartizione delle spese per funzione COFOG.

8. I centri di responsabilità corrispondono alle seguenti strutture organizzative:

a) segretariato generale;

b) Direzione generale gestione affari generali;

c) Direzione generale gestione risorse umane e formazione;

d) Direzione generale sistemi informativi automatizzati.

9. Ai fini della coordinata gestione delle risorse e per evitare duplicazioni di strutture gestionali, le spese strumentali comuni a più uffici sono di norma gestite da un unico centro di responsabilità. Il segretario generale coordina la gestione finanziaria dei centri di responsabilità e ne verifica l'andamento anche in coerenza alle previsioni di bilancio e alle eventuali variazioni.

10. In appositi capitoli sono iscritti il Fondo di riserva di cui all'art. 8 e il Fondo speciale per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti di cui all'art. 9.

Art. 5.

Requisiti del bilancio

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Non è consentita alcuna gestione al di fuori del bilancio.

Art. 6.

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni di bilancio, l'eventuale assestamento e i prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti con decreto motivato del presidente, su proposta del segretario generale o dei titolari dei centri di responsabilità, sentiti il Consiglio di presidenza, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti. Nessuna variazione di bilancio può essere effettuata dopo il termine dell'esercizio.

2. I decreti di variazione del bilancio e di assestamento sono allegati al conto consuntivo dell'esercizio al quale si riferiscono.

3. Con decreto del presidente, su proposta del segretario generale previa richiesta del competente centro di responsabilità, possono essere disposte le variazioni compensative nell'ambito dello stesso centro di responsabilità e i prelevamenti dal fondo speciale di cui all'art. 9.

Art. 7.

Avanzo di esercizio e avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di esercizio è costituito dalla somma algebrica dei maggiori o minori accertamenti in entrata e delle disponibilità non impegnate al termine dell'esercizio finanziario.

2. L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma algebrica dell'avanzo di esercizio di cui al comma 1, dei minori o maggiori accertamenti dei residui attivi e passivi e delle riduzioni di impegni assunti in anni precedenti.

Art. 8.

Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è istituito, in apposito capitolo, un fondo di riserva destinato all'eventuale incremento, in corso d'esercizio, degli stanziamenti di spesa, nonché al finanziamento di capitoli di nuova istituzione.

2. Al fine dell'efficiente programmazione della spesa, con decreto del Segretario generale possono essere disposti accantonamenti di somme per:

a) interventi di natura straordinaria;

b) interventi di cui si rilevi l'indifferibilità.

3. Sul Fondo di riserva non possono essere effettuati impegni e pagamenti.

Art. 9.

Fondo residui passivi perenti

1. Nel bilancio di previsione è istituito il Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti.

2. Al Fondo può essere assegnata una dotazione non superiore al 50% dell'importo presunto riferito agli impegni in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente.

3. Dal Fondo, con decreto del presidente, su proposta del segretario generale previa richiesta del competente centro di responsabilità, possono essere prelevate somme da riassegnare ai pertinenti capitoli di spesa.

Art. 10.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è elaborato, in termini di competenza e di cassa, con le stesse modalità di cui all'art. 4. Esso si riferisce ad un periodo non inferiore a tre anni e viene aggiornato annualmente.

2. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad effettuare spese.

Art. 11.

Contabilità economica

1. La Corte dei conti si avvale del sistema unico di contabilità economica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di ricollegare le tipologie delle risorse utilizzate da ciascun centro di responsabilità ai risultati conseguiti.

2. Le risultanze del piano dei conti sono esposte negli elementi informativi e nella nota integrativa allegati al bilancio. A tal fine ciascun centro di responsabilità provvede:

a) ad una programmazione annuale che comprenda l'individuazione degli obiettivi operativi, le azioni, i tempi e le risorse necessarie al loro raggiungimento;

b) al corretto inserimento dei dati che determinano i costi, prima di procedere all'emissione del relativo titolo di pagamento che consente la registrazione della spesa.

Capo II

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 12.

Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

1. Per la riscossione delle entrate eventuali della Corte dei conti sono istituiti:

a) un conto corrente postale intestato alla tesoreria centrale dello Stato, sul quale affluiscono i versamenti effettuati da soggetti privati;

b) un conto di tesoreria intestato alla Corte dei conti, sul quale affluiscono i versamenti effettuati da altre pubbliche amministrazioni.

2. I servizi e gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute, invitano i debitori a provvedere ai relativi versamenti sui conti di cui al comma 1 e, entro il giorno 10 del mese successivo, trasmettono copia della richiesta e delle eventuali ricevute di pagamento pervenute alla Direzione generale programmazione e bilancio.

3. La Direzione generale programmazione e bilancio riceve la documentazione inviata dai servizi di BancoPosta operanti presso Poste italiane Spa relativa ai versamenti effettuati sul conto corrente postale di cui al comma 1, lettera *a)*, e dalla tesoreria centrale, la situazione giornaliera e l'estratto conto mensile, relativi al conto di cui alla lettera *b)* stesso comma.

4. Su richiesta della Direzione generale programmazione e bilancio, la tesoreria centrale dello Stato preleva le somme affluite sul conto corrente postale, curandone il versamento sul conto di tesoreria e trasmettendone la relativa quietanza.

5. Per la determinazione e riscossione dei diritti connessi al rilascio di copie di atti giudiziari, nonché di atti e documenti amministrativi si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 13.

Disciplina delle spese

1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge e regolamentari o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi sono effettuate senza necessità di specifiche autorizzazioni nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

2. Le spese diverse da quelle indicate nel comma 1 formano oggetto di un programma coerente con le indicazioni della nota integrativa di cui all'art. 3, comma 2, e con la eventuale rimodulazione delle risorse di bilancio con le modalità di cui all'art. 6.

Art. 14.

Impegni di spesa

1. Gli atti che comportano spese a carico del bilancio della Corte dei conti debbono essere inoltrati, anche per via telematica, unitamente al rispettivo decreto di impegno, alla clausola di ordinazione della spesa ed alla relati-

va documentazione giustificativa, alla Direzione generale programmazione e bilancio, al fine della verifica della regolarità amministrativo-contabile e per la successiva registrazione.
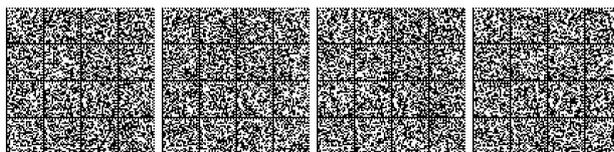
2. La Direzione generale programmazione e bilancio formula sugli atti ritenuti non regolari le proprie osservazioni, entro trenta giorni dalla ricezione, dandone comunicazione al competente centro di responsabilità. Non può comunque darsi corso ad atti che comportino spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio.

3. Previo assenso del Segretario generale, possono essere assunti impegni a valere su esercizi successivi, anche se di parte corrente, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale:

a) qualora ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi;

b) qualora si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

4. I servizi e gli uffici di ciascun centro di responsabilità annotano, ciascuno per la parte di propria competenza, gli impegni di spesa provvisori e quelli definitivi.

5. La Direzione generale programmazione e bilancio registra in ordine cronologico, distintamente per ogni capitolo, unicamente gli impegni definitivi ritenuti regolari.

Art. 15.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, ovvero la determinazione dell'esatto importo da pagare e l'individuazione del soggetto creditore è effettuata dal responsabile della spesa, sulla base di titoli e documenti presentati in originale. Tale documentazione, comprovante il diritto dei creditori, può essere prodotta anche in formato elettronico, salva la facoltà dell'ufficio competente di acquisirla in originale.

2. La documentazione allegata ai titoli di pagamento relativi a spese per beni mobili, affidati ai consegnatari, deve essere prodotta in originale e deve contenere, per tutti i beni assunti in carico, il relativo atto di inventariazione a firma del consegnatario e, per i beni di «facile consumo», la dichiarazione di avvenuta regolare fornitura.

3. L'ufficio liquidatore può eccezionalmente accettare duplicati di fatture e documenti, alla cui presentazione è tenuto il creditore, nel rispetto di forme e cautele tali da evitare reiterazioni di pagamenti.

4. La documentazione in originale allegata ai titoli di pagamento, successivamente alla registrazione degli stessi, è conservata dalla Direzione generale programmazione e bilancio.

Art. 16.

Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese viene disposto a favore dei creditori, con emissione di ordini di pagare in formato elettronico, tratti sulle tesorerie dello Stato territorialmente competenti.

2. È vietato imputare spese su capitoli di bilancio diversi da quelli cui le stesse si riferiscono.

3. Per l'assolvimento di quanto previsto dall'art. 56, comma 2, il cassiere della Corte dei conti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzato dal segretario generale ad accendere uno o più conti correnti intestati alla Corte dei conti presso un istituto di credito ordinario, previa stipula di apposita convenzione.

4. Ai pagamenti per compensi spettanti a consulenti tecnici nominati da organi della Corte dei conti nell'esercizio di funzioni requirenti, giurisdizionali o di controllo si applica la normativa vigente in materia di spese di giustizia.

5. Gli organi che dispongono la nomina dei consulenti o conferiscono gli incarichi previsti nel comma precedente sono tenuti ad apporre, sulle parcelle degli onorari e sulle richieste di altri compensi, l'attestazione del regolare espletamento dell'incarico conferito e la congruità del compenso richiesto. In mancanza di entrambe le attestazioni non è consentito attivare il procedimento di liquidazione.

6. Per il pagamento delle spese di notifica di atti giudiziari, sono disposte, a cura del titolare del competente centro di responsabilità, apposite aperture di credito a favore dei dirigenti preposti alle segreterie degli uffici giudiziari centrali, ai SAUR, ai servizi di supporto delle Sezioni di controllo delle province autonome di Trento e di Bolzano o a favore di funzionari dai medesimi designati.

Art. 17.

Spese per il funzionamento degli uffici regionali

1. La gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento degli uffici aventi sede in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita ad un unico dirigente di seconda fascia, secondo il disposto degli articoli 41 e 57, comma 2, del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici della Corte.

2. Il segretario generale approva il piano annuale di ripartizione dei fondi tra i centri di spesa regionale. Il piano è predisposto dai titolari dei centri di responsabilità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di spesa, sulla base delle proposte formulate dai dirigenti dei SAUR e dei servizi di supporto delle sezioni di controllo delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i titolari dei centri di responsabilità emettono ordini di accreditamento, in formato elettronico, a favore dei predetti dirigenti o dei funzionari dai medesimi designati.

3. I titolari dei centri di spesa regionali provvedono alle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici.

4. I beni acquistati ai sensi del comma precedente sono presi in carico dal consegnatario regionale mediante l'obbligatorio inserimento dei relativi dati nel sistema informativo.

Art. 18.

Spese delegate

1. Il dirigente responsabile, con provvedimento da registrarsi dalla Direzione generale programmazione e bilancio, nomina il funzionario delegato, scelto tra funzionari di area terza, competente alla effettuazione delle spese necessarie al funzionamento di tutte le strutture presenti nella sede regionale.

2. Qualora le particolari caratteristiche operative degli uffici centrali non consentano l'adozione delle ordinarie forme di pagamento, queste possono essere effettuate tramite il funzionario delegato nominato secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Entro il 25 gennaio ed il 25 luglio di ogni anno, i funzionari delegati trasmettono alla Direzione generale programmazione e bilancio, il rendiconto delle spese pagate con aperture di credito durante il semestre precedente, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4. In caso di ritardo o di mancata presentazione dei rendiconti, si applicano le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 19.

Procedure di spesa

1. Alle procedure di spesa si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per le amministrazioni dello Stato, con le modalità indicate dalla Direzione generale programmazione e bilancio.

2. Le disposizioni di legge e dei regolamenti che introducano semplificazioni e snellimenti nelle procedure di spesa dello Stato sono immediatamente applicabili alla gestione amministrativa della Corte dei conti con le modalità previste dal comma precedente.

3. La sezione di tesoreria territorialmente competente provvede alla riduzione degli ordini di accreditamento non interamente estinti utilizzando il sistema informativo integrato RGS/BKI/Cdc, attraverso il quale la Direzione generale programmazione e bilancio aggiorna le proprie scritture contabili.

4. La Direzione generale programmazione e bilancio promuove l'emissione, da parte dell'ufficio liquidatore della spesa, di nuovi ordini di accreditamento per l'importo delle spese rimaste insolute, con imputazione al conto dei residui.

Art. 20.

Termini dei pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 21.

Emissione, documentazione e controllo degli ordinativi di pagamento e degli ordini di accreditamento

1. Gli ordinativi di pagamento, predisposti dai servizi ed uffici che dispongono la spesa sulla base dei documenti giustificativi e degli atti di impegno, sono firmati dal titolare del competente centro di responsabilità o dal dirigente da lui delegato e trasmessi alla Direzione generale programmazione e bilancio con la relativa documentazione.

2. Ogni ordinativo di pagamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 2, per la provvista di materiale mobile, è corredato, a seconda dei casi, dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili, ovvero dalla bolletta di consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno o dall'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

3. Gli ordini di accreditamento sono predisposti dal titolare del competente centro di responsabilità o da un suo delegato e trasmessi alla Direzione generale programmazione e bilancio.

4. Verificata la legittimità della spesa, la regolarità della documentazione e della liquidazione, l'esatta imputazione e la disponibilità dei fondi sul relativo capitolo di bilancio, il dirigente della Direzione generale programmazione e bilancio o un suo delegato appone la firma digitale sull'ordinativo di pagamento o sull'ordine di accreditamento disponendone, in tal modo, l'inserimento nel sistema informativo integrato.

Art. 22.

Pagamenti tramite la tesoreria dello Stato

1. Le risorse assegnate per il funzionamento della Corte dei conti sugli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono sul conto corrente di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*.

2. Ai fini del rimborso dovuto alla Banca d'Italia per le somme pagate, la tesoreria centrale dello Stato e le tesorerie territorialmente competenti trasmettono mensilmente alla Direzione generale programmazione e bilancio della Corte dei conti l'elenco dei titoli estinti, compresi gli ordinativi e i buoni emessi sulle aperture di credito. Tale elenco riporta l'espressa indicazione dell'avvenuto pagamento con quietanza del beneficiario, unitamente agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione.

3. La Direzione generale programmazione e bilancio, successivamente all'accertamento della regolarità dei titoli estinti ed alla loro validazione, ne dà formale comunicazione autorizzando il competente Dipartimento della ragioneria generale dello Stato al rimborso alla Banca d'Italia, mediante prelevamenti dal conto corrente di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*.

Capo III

GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 23.

Accertamento dei residui attivi e passivi

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è fatta a cura della Direzione generale programmazione e bilancio, sulla base delle risultanze delle operazioni di chiusura dell'esercizio disponibili nel sistema informativo e tenuto conto degli elenchi delle singole partite trasmessi dai servizi ed uffici che hanno accertato eventuali entrate e disposto le spese.

2. I funzionari delegati, nell'ambito delle rispettive aperture di credito, comunicano alla Direzione generale programmazione e bilancio l'esatto importo degli impegni assunti e non pagati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per le successive operazioni di chiusura dell'esercizio.

3. Dopo il 31 dicembre non è consentito effettuare impegni di spesa su disponibilità relative all'esercizio precedente.

Art. 24.

Gestione dei residui

1. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio è trasferita ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo separatamente dalla competenza.

2. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei residui si applicano le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato e successive integrazioni e modificazioni.

3. I residui attivi e passivi risultanti dalle scritture sono distinti per esercizio di provenienza.

4. In nessun caso è consentito iscrivere tra i residui somme in entrata o in uscita che non siano comprese nella competenza degli esercizi anteriori.

Art. 25.

Perenzione

1. I residui passivi si intendono perenti ai fini amministrativi nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Con provvedimento della Direzione generale programmazione e bilancio i residui passivi perenti sono annualmente cancellati dal bilancio ed iscritti in apposito elenco.

3. La Direzione generale programmazione e bilancio provvede alla reiscrizione dei predetti residui nei rispettivi capitoli di competenza, mediante prelevamento dal Fondo speciale di cui all'art. 9, al solo fine di consentire ai competenti centri di responsabilità il successivo pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili.

4. Con provvedimento della Direzione generale programmazione e bilancio sono cancellati dalle scritture i residui passivi perenti qualora:

a) sia decorso il termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originariamente assunta;

b) sia accertata la sopraggiunta inesigibilità del credito insorgente dall'obbligazione originaria.

Capo IV

BENI MOBILI E STRUMENTALI

Art. 26.

Classificazione dei beni mobili e strumentali

1. I beni mobili necessari al funzionamento della Corte dei conti sono descritti nell'inventario generale in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e sono classificati in armonia con i principi della legge di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27.

Inventario dei beni

1. I beni mobili sono presi in carico dal consegnatario centrale e dai consegnatari regionali, secondo la rispettiva competenza. La consegna si effettua con l'iscrizione negli inventari.

2. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie;

b) il titolo e l'anno di acquisizione;

c) il luogo in cui si trovano;

d) la quantità ed il numero;

e) il valore;

f) gli estremi del codice identificativo del bene.

3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.

4. Gli impianti, fissi o amovibili, costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, sono iscritti a cura di ciascun consegnatario in apposito elenco denominato «registro delle manutenzioni».

Art. 28.

Carico e scarico dei beni

1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal consegnatario.

2. La cancellazione dagli inventari di beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta dalla Direzione generale gestione affari generali, su richiesta del consegnatario, sentita la commissione di cui al comma 3.
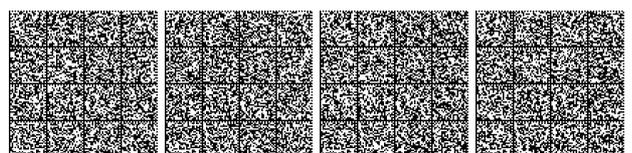
3. È istituita dal segretario generale la Commissione consultiva per il carico e scarico dei beni, composta da un dirigente, da un funzionario del servizio tecnico e da un funzionario amministrativo con compiti anche di segretario. Ove necessario, la commissione è integrata da tecnici di altre amministrazioni dello Stato. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del verbale di scarico. La Direzione generale programmazione e bilancio, sulla scorta di detti verbali, vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali.

5. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso può essere seguita la procedura negoziata previa adeguata motivazione, qualora il valore dei beni stimato dal servizio tecnico renda oneroso il ricorso all'asta pubblica. Alla cessione di beni di valore inferiore ai diecimila euro si procede secondo le direttive del segretario generale.

6. Nel caso in cui le operazioni di vendita non abbiano avuto esito favorevole, gli stessi dopo il discarico dagli inventari possono essere devoluti ad enti assistenziali o inviati alla discarica. È comunque vietata la cessione di beni a titolo gratuito o a prezzo simbolico a persone fisiche.

7. All'alienazione di beni dichiarati fuori uso inventariati dal consegnatario centrale provvede un dirigente della Direzione generale gestione affari generali e, per quanto inventariato dai consegnatari regionali, provvede il dirigente del corrispondente SAUR e dei servizi di supporto alle sezione regionali di controllo delle province autonome di Trento e Bolzano.

8. Le dismissioni o le radiazioni dei beni mobili, corredate di regolare documentazione sono registrate nelle scritture inventariali.

Art. 29.

Chiusura annuale degli inventari

1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati dal competente consegnatario e sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 30.

Ricognizione dei beni e rinnovo degli inventari

1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e del loro valore ed all'aggiornamento degli inventari.

Art. 31.

Materiali di consumo

1. Alla tenuta di apposita contabilità a quantità e specie, per gli oggetti di cancelleria, stampati, supporti informatici ed altri materiali di consumo, provvede il competente consegnatario, che si avvale di appositi registri analitici. Il carico di detto materiale avviene sulla base degli ordini di carico e delle bollette di consegna dei fornitori.

Capo V

CONTO CONSUNTIVO, INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI E MODELLI CONTABILI

Art. 32.

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo predisposto dalla Direzione generale programmazione e bilancio dimostra i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per singoli centri di responsabilità e per capitoli, ripartiti fra competenza e residui.

2. Lo schema del conto consuntivo è accompagnato da una relazione illustrativa che riporta i risultati complessivi della gestione, in correlazione con la programmazione iniziale, e quelli relativi alla gestione dei singoli programmi del bilancio di previsione.

3. Il conto consuntivo espone:

a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'anno impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

e) le somme incassate dalla tesoreria centrale e quelle pagate;

f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

g) le eventuali economie di gestione;

h) i residui passivi perenti;

i) l'avanzo di amministrazione.

4. Gli incassi ed i pagamenti eseguiti nell'anno sono indicati, per i singoli capitoli, distintamente per competenza e residui.

Art. 33.

Allegati al conto consuntivo

1. Al conto consuntivo sono allegati i prospetti indicanti:

a) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo residui passivi perenti o da variazioni compensative da capitolo a capitolo nell'ambito dello stesso centro di responsabilità;

b) l'elenco dei residui passivi perenti, distinti per capitolo e per centro di responsabilità.

Art. 34.

Inventario dei beni patrimoniali

1. L'inventario dei beni patrimoniali, predisposto dalla Direzione generale programmazione e bilancio, è redatto nel rispetto dei principi della legge, del regolamento di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35.

Procedimento di approvazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo compilato dalla Direzione generale programmazione e bilancio sulla base delle proprie scritture contabili è trasmesso dal segretario generale al Collegio dei revisori entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente alla relazione illustrativa. Il Collegio dei revisori esprime il proprio parere entro il giorno 5 del mese successivo.

2. Il segretario generale, sentiti il Consiglio di presidenza e il Consiglio di amministrazione, trasmette al presidente, entro il 31 maggio successivo, lo schema del conto, unitamente alla predetta relazione e ai pareri acquisiti.

3. Il Presidente approva il conto consuntivo con proprio decreto.

4. Entro il 30 giugno successivo, il conto consuntivo è trasmesso a cura del segretario generale, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della giustizia.

Art. 36.

Approvazione dei modelli

1. I modelli dello schema di bilancio, del conto consuntivo, dell'inventario dei beni patrimoniali, degli inventari e degli altri stampati necessari per la gestione dei beni sono approvati, su proposta del segretario generale, con decreto del presidente, sentito il Collegio dei revisori.

Capo VI

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 37.

Norme generali sull'attività contrattuale

1. La Corte dei conti, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, opera nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle norme previste dal presente regolamento.

2. La Corte, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei contratti non soggetti alla disciplina del Codice, opera comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del medesimo Codice dei contratti.

3. Alle alienazioni di beni, alla permuta ed agli altri contratti attivi si provvede secondo le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici. All'espletamento delle relative procedure provvedono la Direzione generale gestione affari generali o i SAUR con procedure ad evidenza pubblica al massimo rialzo. Qualora il valore del bene da alienare o del contratto attivo da stipulare sia inferiore a euro 40.000 si provvede con procedura negoziata diretta preceduta da avviso pubblicato solo sul sito istituzionale.

Art. 38.

Programmazione dell'attività contrattuale in materia di forniture, servizi e lavori

1. Il segretario generale, su proposta dei titolari dei centri di responsabilità, predispone, entro il 30 settembre di ciascun anno, la pianificazione triennale dei lavori e la aggiorna annualmente nonché l'elenco dei lavori da eseguire nell'anno successivo.

2. Il segretario generale approva ogni anno il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. I titolari dei centri di responsabilità pubblicano, nei modi e nei termini previsti dal Codice dei contratti, l'avviso di pre-informazione dei contratti che si intende aggiudicare nei dodici mesi successivi.

Art. 39.

Procedura di scelta del contraente

1. La Corte individua i contraenti cui affidare lavori, servizi e forniture con le modalità previste dal Codice dei contratti e dal presente regolamento.

2. I centri di responsabilità possono indire procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla stipula di accordi quadro o di contratti unici per la fornitura di beni e servizi non ricompresi nelle convenzioni Consip S.p.A. o nel mercato elettronico, destinati anche alle sedi regionali.

3. Gli uffici centrali e regionali, in attuazione della vigente normativa di settore, procedono all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ove presenti, attraverso il MEPA.

Art. 40.

Competenze

1. Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei centri di responsabilità:

a) l'adozione della determina a contrarre con individuazione della forma di contrattazione e nomina del responsabile del procedimento;

b) l'adozione del bando di gara, se previsto;

c) la nomina delle commissioni giudicatrici, delle eventuali commissioni di valutazione delle offerte anomale, delle commissioni per gli accordi bonari e delle commissioni di collaudo;

d) l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;

e) l'approvazione del contratto;

f) la nomina del responsabile dell'esecuzione qualora diverso dal responsabile del procedimento;

g) l'individuazione con provvedimento motivato, nelle procedure di cui all'art. 17 del Codice dei contratti, delle opere, servizi e forniture da considerarsi «segrete» ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza»;

h) l'eventuale disapplicazione delle penali;
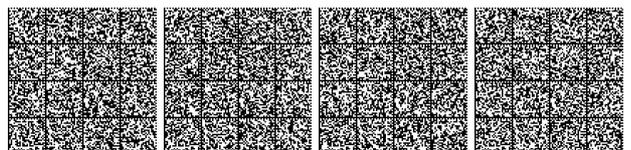
i) la risoluzione del contratto.

2. Le funzioni sopra elencate possono essere delegate ad un dirigente di seconda fascia.

3. Tutte le funzioni indicate al comma 1, compresa l'approvazione dei contratti, sono rimesse alla competenza dei dirigenti titolari dei SAUR e dei servizi di supporto alle sezioni di controllo delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le procedure contrattuali di maggiore complessità specificate in sede di programmazione annuale o individuate dal segretario generale anche su richiesta dei dirigenti medesimi. Il dirigente titolare dell'ufficio regionale delega un funzionario, in possesso di titolo di studio e competenza adeguati, alla stipula del contratto.

Art. 41.

Il responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è individuato tra i dipendenti in possesso di adeguata professionalità in servizio presso la sede interessata. In caso di mancata nomina responsabile del procedimento è il dirigente preposto al servizio.

2. Il responsabile sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento fino al collaudo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e provvede ad effettuare le comunicazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 42.

Progettazione e regole tecniche

1. La predisposizione dei progetti e dei capitolati da porre a base di gara è effettuata dai competenti uffici. In caso di carenza delle necessarie professionalità si provvede mediante professionalità di altre strutture pubbliche. In casi eccezionali è consentito il ricorso a professionalità esterne all'amministrazione pubblica secondo le vigenti disposizioni.

Art. 43.

Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi da porre a base di gara e di quelli offerti dalle imprese è curato dal responsabile del procedimento, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice dei contratti.

2. Qualora lo ritenga opportuno, il responsabile del procedimento può richiedere un parere al servizio tecnico della Direzione generale gestione affari generali.

Art. 44.

Aggiudicazione

1. Alla selezione della migliore offerta si procede con il criterio del prezzo più basso ovvero, quando l'oggetto del contratto richieda particolari valutazioni da motivarsi specificamente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione, nominata dal titolare del centro di responsabilità competente secondo quanto disposto dall'art. 84 del Codice dei contratti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

3. Il responsabile del procedimento o la commissione aggiudicatrice, ove costituita, provvedono all'aggiudicazione provvisoria da sottoporre all'approvazione del competente titolare del centro di responsabilità, che la rende definitiva entro sessanta giorni.

4. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Art. 45.

Stipulazione ed approvazione dei contratti

1. La stipulazione del contratto può avvenire in forma pubblica, a cura dell'ufficiale rogante, ovvero in forma privata mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo la vigente normativa, entro il termine di sessanta giorni dalla intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva o in quello diverso stabilito nel bando o nell'invito ad offrire e comunque nel rispetto dei termini dilatori di cui all'art. 11, comma 10, del Codice dei contratti.

2. Il segretario generale nomina, su proposta dei titolari dei centri di responsabilità, uno o più funzionari di ruolo, in possesso di titolo di studio e competenza adeguati per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3, provvede alla stipulazione, in rappresentanza della Corte dei conti, un dirigente a ciò delegato dal titolare del centro di responsabilità.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 3, l'approvazione dei contratti è di competenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dei titolari dei centri di responsabilità.

5. Il contratto prevede le cause di risoluzione per inadempimento e le penalità per il ritardo nell'esecuzione.

Art. 46.

Collaudo e verifica di conformità

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti, rispettivamente, a collaudo o ad accertamento di regolare esecuzione anche in corso d'opera ovvero a verifica di conformità, secondo le disposizioni contenute nel Codice dei contratti, nel relativo regolamento di attuazione e nel singolo contratto.

Art. 47.

Incentivi e fondi a disposizione

1. Una somma non superiore al due per cento, dell'importo posto a base della gara indetta per la realizzazione di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per
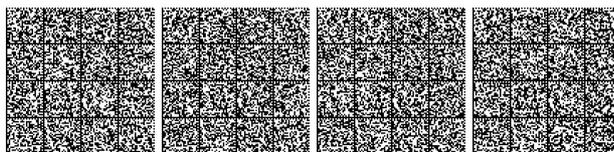
la realizzazione dei singoli interventi, è ripartita per ogni singola opera o lavoro con i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata, tra i responsabili del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

2. I criteri e le modalità di ripartizione delle somme di cui al comma 1 devono essere formalizzati in un apposito atto regolamentare, sulla base della disciplina stabilita dalla vigente normativa di settore.

Art. 48.

Contratti secretati

1. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o che esigono particolari misure di sicurezza avviene, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del Codice dei contratti e dalla vigente normativa di settore, con procedure ad evidenza pubblica.

Capo VII

PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 49.

Procedure in economia

1. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori mediante procedure in economia si effettua, ai sensi della normativa vigente, mediante amministrazione diretta ovvero cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Alle procedure in economia, ivi comprese le acquisizioni di prodotti e servizi tramite il MEPA, si applicano le vigenti disposizioni in materia di responsabile del procedimento.

Art. 50.

Casi di utilizzo delle procedure in economia

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è consentito, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, entro i limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa.

2. Il ricorso alle acquisizioni in economia è altresì consentito, nei limiti di importo di cui al comma 1, in relazione ai seguenti oggetti contrattuali:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti;

b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

e) servizi di pulizia, utenze per consumi di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento dei locali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto;

f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché rilegatura e restauro di libri e pubblicazioni;

g) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, comprese le provviste di carburanti e altro materiale di consumo;

h) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

i) lavori di traduzione, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;

j) lavori di copia, stampa, tipografia, litografia, qualora sia impossibile o non conveniente per motivi tecnici od economici provvedere direttamente;

k) spese di funzionamento degli uffici compresa la cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;

l) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali;

m) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie nonché per la partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte stessa;

n) spese di rappresentanza attinenti a relazioni istituzionali;

o) acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, riparazione di impianti, macchinari, apparecchiature, nonché arredi, mobili e suppellettili di ufficio;

p) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

q) spese per l'acquisto e la manutenzione di materiale informatico hardware e software nonché servizi informatici;

r) spese non previste nei precedenti paragrafi, sino all'importo di euro 20.000,00.

3. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata.

4. Le motivazioni sul ricorso alla procedura in economia devono essere specificate nella determina a contrarre.

Art. 51.

Svolgimento della procedura in economia

1. Le spese in economia sono disposte dai titolari dei centri di responsabilità e dai dirigenti titolari dei SAUR per quel che concerne le esigenze degli uffici regionali.

2. Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nello svolgimento delle procedure di acquisizione in economia il responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi ad operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dall'amministrazione. Nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, l'indagine di mercato può essere compiuta tramite il MEPA.

3. La lettera d'invito riporta:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le garanzie richieste al contraente;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi valutabili ed i criteri di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

i) la misura delle penali;

j) l'obbligo per il contraente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) l'indicazione dei termini di pagamento;

l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

m) l'obbligo per il contraente di rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Nel caso di lavori l'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

5. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa non superi il limite previsto dall'art. 125 del Codice dei contratti.

6. Alla selezione della migliore offerta si procede con il criterio del prezzo più basso ovvero, quando l'oggetto del contratto richieda particolari valutazioni da motivarsi specificamente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile del procedimento dispone l'ordinazione dei lavori, delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa. Lo scambio di proposta ed accettazione può avvenire anche per il tramite di strumenti di comunicazione telematica.

8. Dell'avvenuta aggiudicazione si dà avviso di post-informazione sul sito istituzionale entro trenta giorni.

Art. 52.

Gestione spese minute

1. Il cassiere provvede ad effettuare i pagamenti sulla base degli ordinativi emessi dai titolari dei centri di responsabilità amministrativa o dai rispettivi delegati, in contante o mediante operazioni effettuate tramite il sistema bancario o postale, per le seguenti tipologie di spesa:

a) anticipi per missioni, nel territorio nazionale ed estero, debitamente autorizzati;

b) spese urgenti in materia di cerimoniale e di rappresentanza;

c) la tassa di proprietà sugli automezzi;

d) gli abbonamenti per canoni televisivi;

e) i permessi di accesso alla zona a traffico limitato;

f) l'imposta per la registrazione di contratti;

g) spese per i transiti autostradali;

h) minute spese per acquisto di giornali e, occasionalmente, di pubblicazioni fino alla concorrenza di euro 300,00 per ciascuna spesa e nel limite massimo annuo di euro 2.000,00;

i) minute ed urgenti spese per acquisizioni di dispositivi di prevenzione e protezione fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per ciascuna spesa e nel limite massimo annuo di euro 10.000,00;

j) minute ed urgenti spese necessarie a garantire la continuità dei sistemi informativi fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per ciascuna spesa e nel limite massimo annuo di euro 10.000,00;

k) minute ed occasionali spese, fino alla concorrenza di euro 500,00 IVA esclusa, non previste nei precedenti paragrafi, nel limite massimo mensile di euro 1.500,00 IVA esclusa.

2. Con riferimento alle spese indicate alla lettera *b)*, i funzionari delegati regionali non possono superare il limite di spesa annuo di euro 2.000,00, IVA esclusa. Nei casi sopra elencati non si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge del 13 agosto 2010, n. 136.
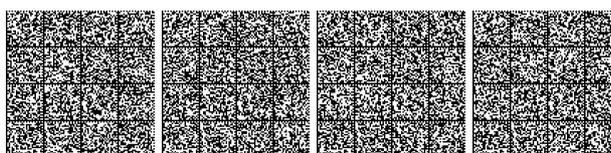
3. La provvista dei fondi è effettuata, per ogni capitolo di bilancio, mediante ordinativi di pagamento emessi a favore del cassiere. Il beneficiario dell'anticipazione presenta, al termine dell'evento per il quale sono anticipate le somme, apposita documentazione giustificativa al fine del relativo conguaglio.

4. L'ordinatore della spesa non può disporre buoni di cassa a proprio favore.

5. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui buoni di cassa e sui documenti giustificativi della spesa è effettuato dalla Direzione generale programmazione e bilancio in sede di rendicontazione del cassiere.

6. Per i centri di spesa che operano mediante la procedura del «funzionario delegato», le tipologie di spesa indicate al comma 1 possono essere effettuate, in via semplificata, dai medesimi funzionari delegati su disposizione dei dirigenti responsabili.

Art. 53.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento in materia di procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti, si fa rinvio al vigente Codice dei contratti e al relativo regolamento di attuazione.

Capo VIII

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Art. 54.

Attribuzioni della Direzione generale programmazione e bilancio

1. Alla Direzione generale programmazione e bilancio, articolata in: servizio bilancio e contabilità e servizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile, devono essere comunicati tutti gli atti che abbiano direttamente o indirettamente, riflessi finanziari e patrimoniali.

2. Il servizio bilancio e contabilità della Direzione generale nell'esercitare le attribuzioni inerenti alla gestione del bilancio:

a) predispone sulla base degli elementi forniti dagli uffici, il progetto di bilancio di previsione, corredato della nota integrativa;

b) predispone i provvedimenti di variazione compensativa e di variazione del bilancio che risultino necessari nel corso dell'esercizio;

c) predispone l'aggiornamento delle scritture contabili relative alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale;

d) predispone il conto consuntivo e la relativa relazione illustrativa;

e) predispone le richieste per le assegnazioni dei fondi occorrenti al funzionamento della Corte dei conti e quelle successive per il trasferimento dei fondi stanziati sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze al conto di tesoreria di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*;

f) svolge ogni altro compito di natura contabile demandato al servizio dal presidente o dal segretario generale;

g) svolge la verifica della regolarità dei pagamenti effettuati dalle sezioni di tesoreria territoriale ai fini di cui all'art. 22, comma 2;

h) svolge le verifiche relative alla gestione del cassiere ed il controllo delle contabilità mensili dello stesso.

3. Il servizio bilancio e contabilità tiene inoltre le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino, in ogni loro particolare aspetto, gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.

4. Il servizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile ai fini dell'apposizione del visto di riscontro amministrativo contabile, controlla:

a) gli atti di impegno, i titoli di spesa emessi dai titolari dei centri di responsabilità o dai loro delegati;

b) gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati;

c) i rendiconti prodotti dai funzionari delegati centrali e regionali.

5. In relazione alla lettera *c)* del comma 4, il servizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile riferisce al segretario generale ed ai titolari degli altri centri di responsabilità sul riscontro effettuato.

6. Il servizio di controllo e regolarità amministrativa e contabile ai fini dell'apposizione del visto amministrativo, controlla:

a) i provvedimenti relativi allo status giuridico ed economico del personale;

b) ogni tipologia di contratto e convenzione aventi riflessi sul bilancio e sullo stato patrimoniale;

c) ogni altro atto che il presidente, il segretario generale e i titolari dei centri di responsabilità ritengano opportuno sottoporre al visto amministrativo.

Capo IX

CASSIERE E CONSEGNATARI

Art. 55.

Il cassiere

1. Il cassiere ed il sostituto cassiere della sede centrale sono nominati per la durata di un triennio, con decreto del segretario generale e sono scelti tra gli impiegati di ruolo della Corte dei conti in possesso di adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile.

2. Il cassiere può essere confermato per una sola volta.

Art. 56.

Compiti dell'ufficio cassa e modalità di pagamento delle retribuzioni

1. Il cassiere provvede ad effettuare i pagamenti esclusivamente sulla base di ordinativi emessi dai titolari dei centri di responsabilità o dai rispettivi delegati. Ha la diretta responsabilità della consistenza, della movimentazione e della custodia dei valori a lui affidati e risponde della regolarità dei pagamenti.

2. Il cassiere svolge presso l'istituto di credito, con il quale è stata stipulata la convenzione di cui all'art. 16, comma 3, le operazioni previste dalla convenzione stessa. Provvede, inoltre, al pagamento:

a) delle minute spese di cui all'art. 52 da effettuarsi in contanti o tramite il sistema bancario o postale;

b) degli anticipi sulle indennità di missione;

c) delle competenze accessorie del personale in servizio.

3. I fondi a disposizione dell'ufficio cassa devono essere contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili.

Art. 57.

Ordini di cassa

1. Gli ordinativi di pagamento, da eseguire a cura del cassiere con i fondi posti a sua disposizione, sono predisposti dal dirigente responsabile della liquidazione della spesa. Gli ordinativi di pagamento, compilati in originale e in duplice copia, contengono:

a) il numero progressivo, riferito all'anno solare;

b) l'esercizio di emissione;

c) il capitolo di bilancio a cui è imputata la spesa (numero e denominazione);

d) il nome o la ragione sociale del creditore;

e) l'importo da pagare, in cifre e in lettere;

f) la data di emissione;

g) la firma del segretario generale o del titolare di altro centro di responsabilità o di un loro delegato.

L'ordinativo è annotato in un apposito registro tenuto dall'ufficio che lo ha emesso, anche in formato elettronico. L'originale è trasmesso all'ufficio cassa. Il cassiere annota l'ordinativo sui propri registri. Dopo aver pagato la spesa ordinata, allega l'originale dell'ordinativo al rendiconto mensile che invia alla Direzione generale programmazione e bilancio.

Art. 58.

Scritture della cassa

1. Il cassiere deve compilare giornalmente la situazione di cassa su apposito modulo e trasmetterne un esemplare alla Direzione generale programmazione e bilancio.

2. Il cassiere compila, inoltre:

a) un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa affidategli. Nel registro sono annotate di volta in volta le operazioni compiute senza alcuna esclusione, in modo tale da rappresentare, in ogni momento, l'effettivo fondo di cassa esistente. Il registro è chiuso al termine di ogni giornata;

b) un libro di cassa su cui, per ogni capitolo di bilancio, risultano analiticamente riportate tutte le entrate e tutte le uscite.

c) un registro per i depositi cauzionali.

3. I registri tenuti dal cassiere sono a pagine numerate e munite, prima che se ne faccia uso, del bollo tondo della Corte dei conti e del visto del dirigente della Direzione generale programmazione e bilancio.

4. Entro il giorno 10 di ogni mese il cassiere, per ogni titolo di spesa, deve trasmettere alla Direzione generale programmazione e bilancio il resoconto delle somme pagate nel mese precedente su ordine dei titolari dei centri di responsabilità o dei loro delegati, con i relativi documenti giustificativi.

5. Il segretario generale, con propri provvedimenti, può disporre, in relazione allo stato di avanzamento delle procedure automatizzate, la compilazione di nuovi sistemi di registrazione della cassa.

Art. 59.

Custodia del denaro e dei valori

1. Il denaro e gli altri valori devono essere custoditi in cassaforte.

2. Gli oggetti e i valori di proprietà della Corte dei conti che si ritenesse di affidare al cassiere sono da questi ricevuti dietro ordine scritto del segretario generale o di un suo delegato e comunicato al dirigente della Direzione generale programmazione e bilancio o ad un suo delegato. È fatto divieto al cassiere di ricevere in consegna oggetti e valori di proprietà di terzi.

Art. 60.

Vigilanza sulla gestione del cassiere

1. Il dirigente della Direzione generale programmazione e bilancio dispone, senza darne preavviso, verifiche alla cassa ed alle scritture del cassiere almeno una volta nel corso di ciascun trimestre. Esegue, altresì, apposita verifica alla fine del mese di marzo ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione.

2. Le verifiche, oltre che alla consistenza delle somme in contanti a disposizione del cassiere, devono estendersi ai valori ed ai titoli di qualsiasi genere a lui comunque affidati.

3. Di ciascuna verifica è redatto il processo verbale in tre originali, dei quali uno è tenuto dal cassiere, uno è conservato dal dirigente della Direzione generale programmazione e bilancio e l'altro è trasmesso al Collegio dei revisori dei conti.

4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.

5. Il cassiere è tenuto a fornire ai funzionari che eseguono la verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica.

Art. 61.

I consegnatari

1. Il consegnatario ed il sostituto consegnatario della sede centrale sono nominati con decreto del segretario generale per la durata di un quinquennio e sono scelti tra gli impiegati di ruolo della Corte dei conti in possesso di adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile.

2. Per gli uffici regionali e per quelli aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un consegnatario in ciascuna sede con provvedimento del competente dirigente.

3. Il consegnatario può essere confermato per una sola volta.
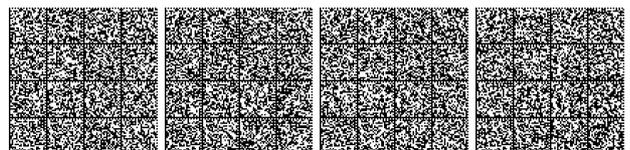
Art. 62.

Compiti dei consegnatari

1. I consegnatari, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali:

a) curano, sulla base delle direttive del segretario generale, del dirigente della Direzione generale gestione affari generali, e per la parte di competenza, del dirigente della Direzione generale sistemi informativi automatizzati, dei dirigenti dei SAUR e dei servizi di supporto alle sezioni di controllo delle province autonome di Trento e di Bolzano, la conservazione e la distribuzione agli uffici di mobili, arredi, apparecchiature informatiche ed ogni altro bene mobile in uso all'amministrazione;

b) possono disporre l'esecuzione di lavori, forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza, dandone immediata comunicazione, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione generale gestione affari generali o ai dirigenti dei SAUR e dei servizi di supporto alle sezioni di controllo delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) rispondono del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga loro affidato;

d) svolgono la vigilanza sui servizi e sulle forniture al fine di assicurare la corrispondenza della loro esecuzione alle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dai competenti uffici con gli affidatari delle forniture di beni e servizi;

e) svolgono ogni altro compito di vigilanza sulla sicurezza degli edifici e sulla prevenzione antincendio in base alle direttive del responsabile della sicurezza;

f) eseguono ogni altro compito, rientrante nelle loro attribuzioni, affidato loro dal segretario generale.

2. È fatto divieto ai consegnatari di ricevere in consegna oggetti o valori di proprietà di terzi.

Art. 63.

Inventari e registri di carico e scarico

1. La consegna dei beni a ciascun consegnatario si effettua in base ad apposito processo verbale.

2. Il consegnatario centrale e ciascun consegnatario regionale, nel rispetto delle proprie competenze, redigono un inventario, in formato elettronico, relativo ai beni mobili di proprietà della Corte dei conti o comunque nella sua disponibilità. Tali inventari sono resi accessibili alla Direzione generale programmazione e bilancio tramite condivisione del sistema informativo utilizzato dai consegnatari.

3. Entro il 25 gennaio dell'anno successivo debbono concludersi le operazioni di registrazione dei beni acquisiti e dismessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Alla Direzione generale programmazione e bilancio devono essere trasmessi, in formato cartaceo ed elettronico, i prospetti relativi alla consistenza dei beni per la redazione della situazione patrimoniale.

4. Tutte le attività svolte dal consegnatario aventi ad oggetto la gestione dei beni in dotazione sono registrate nel sistema informativo. I relativi scontrini di carico sono emessi in triplice esemplare, dei quali uno rimane al consegnatario, un altro va trasmesso alla Direzione generale programmazione e bilancio, infine il terzo va inviato al competente servizio liquidatore della spesa.

5. Per gli oggetti di cancelleria, per la carta e per il materiale di consumo, ciascun consegnatario deve tenere un registro di carico e scarico, anche in formato elettronico. Il carico è determinato dai documenti delle forniture e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.

6. Ciascun consegnatario è tenuto a curare l'esposizione nelle aule, studi, uffici ed ambienti diversi, di apposite schede indicanti i beni mobili ivi contenuti e il loro numero d'inventario.

Art. 64.

Richieste di forniture o lavori

1. Le richieste di mobili, arredi, attrezzature, oggetti di cancelleria e di ogni altro materiale custodito nei magazzini sono inoltrate ai consegnatari per gli adempimenti di cui all'art. 62, comma 1, lettera *a)*.

2. Per gli uffici centrali, le richieste di lavori di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, di riparazione di mobili, arredi, attrezzature e mezzi di trasporto, sono inoltrate, tramite il competente consegnatario, al dirigente della Direzione generale gestione affari generali o al dirigente della Direzione generale sistemi informativi automatizzati, i quali impartiscono le opportune direttive per la realizzazione degli interventi, salvo quanto previsto per i lavori di assoluta urgenza di cui all'art. 62, comma 1, lettera *b)*.

3. Per gli uffici regionali, le richieste di lavori di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, di riparazione di mobili, arredi, attrezzature ed utilizzo dei mezzi di trasporto sono inoltrate, tramite i consegnatari, ai dirigenti del relativo SAUR e dei servizi di supporto per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 65.

Vigilanza sull'attività dei consegnatari

1. Sulla base del cronoprogramma definito annualmente, il dirigente del servizio bilancio e contabilità, o il funzionario a ciò delegato, accerta la regolarità della gestione dei consegnatari nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

2. A seguito delle verifiche effettuate vengono redatte apposite relazioni conservate presso lo stesso servizio.

Capo X

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 66.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori svolge le seguenti funzioni:

a) effettua il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi degli elementi e dei dati forniti dalla Direzione generale programmazione e bilancio;

b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili ed alla regolarità della gestione finanziaria;
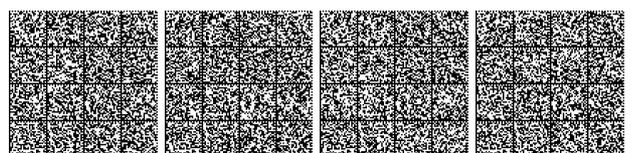
c) esprime parere sulle variazioni di bilancio e sui prelevamenti dal fondo di riserva.

Art. 67.

Relazioni del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori invia al segretario generale e alla Direzione generale programmazione e bilancio un parere:

a) sul progetto di bilancio di previsione;

b) sulle variazioni di bilancio effettuate in assestamento o con prelevamento dal fondo di riserva;

c) sul conto consuntivo.

2. Nel parere del Collegio dei revisori sul conto consuntivo sono evidenziati:

a) l'andamento della gestione finanziaria in generale;

b) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

3. Il Collegio riferisce, altresì, sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso sottoposti e dalle verifiche effettuate nel corso dell'esercizio.

Art. 68.

Norma rinvio Collegio dei revisori

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, titolo III.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni riunite del 14 dicembre 2000, n. 1, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001.

2. Sono abrogate le disposizioni regolamentari contrastanti o incompatibili con il presente regolamento.

Art. 70.

Entrata in vigore

1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La disciplina relativa alla struttura del bilancio è adottata a decorrere dall'anno 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il presidente: GIAMPAOLINO

12A11815

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Avviso relativo all'adozione del Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, comuni di Arpaise, Bonea, Capua, Flumeri, Minturno, Pozzilli, Sessa Aurunca e Vairano Patenora.

Si rende noto che in data 18 luglio 2012 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 1, relativamente ai settori di territorio di Arpaise (BN), Bonea (BN), Capua (CE), Flumeri (AV), Minturno (LT), Pozzilli (IS), Sessa Aurunca (CE) e Vairano Patenora (CE), per i quali il Piano Stralcio è stato approvato con D.P.C.M, del 12/12/2006 ai sensi dell'art. 4, comma 1) lettera *c)* della legge 183/89, ha adottato il Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Frane, ai sensi del comma 1) dell'art. 170 del decreto legislativo 152/06, disponendo l'avvio del procedimento di variante al PSAI-Rf

Copia degli elaborati sono consultabili presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche) presso le Regioni interessati (settori delegati ex n. legge 183/89) nonché presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Campania, Lazio e Molise.

12A11819

Avviso relativo all'adozione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-Rischio frana relativamente ai comuni di Ferentino, Rocca d'Evandro e Vitulazio.

Si rende noto che in data 18 luglio 2012 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 2, ha adottato ai sensi del comma 1) dell'art. 170 del decreto legislativo 152/06 la variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Frana-Bacini Liri-Garigliano e Volturno relativa ai comuni di Ferentino (FR), Rocca d'Evandro (CE) e Vitulazio (CE).

Copia degli elaborati sono consultabili presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche) presso le Regioni interessati (settori delegati ex n. legge 183/89) nonché presso l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Campania e Lazio.

12A11820

Avviso relativo all'adozione del Piano stralcio erosione costiera-litorale bacino Liri-Garigliano e Volturno.

Si rende noto che in data 18 luglio 2012 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 3, ha adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/2006 il Piano stralcio erosione costiera - litorale bacino Liri-Garigliano e Volturno.

Copia degli elaborati sono consultabili presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche) presso le regioni interessati (settori delegati ex legge n. 183/1989), nonché presso l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle regioni Campania e Lazio.

12A11821

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013. Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del PON Ricerca e competitività 2007-2013 (D.D. prot. n. 01/Ric. del 18 gennaio 2010 l'«Invito»). Aggiornamento della graduatoria.

Con il decreto direttoriale prot. n. 678/Ric. del 15 ottobre 2012, è stata aggiornata la graduatoria delle domande ammesse e idonee al finanziamento, approvata con decreto direttoriale prot. n. 293/Ric. del 31 maggio 2011.

Con il medesimo decreto direttoriale viene conseguentemente adottata e disposta la pubblicazione degli elenchi, comprensivi dei costi, ripartiti per fasce:

a) domande ammesse al finanziamento;

b) domande idonee al finanziamento.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito internet del MIUR: www.miur.it e sul sito internet PON «R&C» 2007-2013: www.ponrec.it

12A11816

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dimexan 200 solubile».

Estratto provvedimento n. 769 del 2 ottobre 2012

Medicinale veterinario "DIMEXAN 200 SOLUBILE" 200 g/1000 g polvere solubile per uso orale per vitelli da latte, suini (fino a sei mesi), polli da carne, conigli, nelle confezioni:

barattolo da 1 kg – A.I.C. n. 102689015;

sacco da 1 kg – A.I.C. n. 102689039;

sacco da 5 kg – A.I.C. n. 102689041.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) – Viale Colleoni, 15 – codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB B.II.a.3b6: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile;

variazione tipo IB foreseen – B.II.a.3 b1 – Modifica nella composizione quali-quantitativa del prodotto finito: aggiunta di eccipienti;

variazione tipo IA: B.II.f1 a2 – Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: riduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto le seguenti variazioni nella composizione quali-quantitativa (eccipienti), e, precisamente:

variazione tipo IB B.II.a.3b6 concernente la sostituzione dell'eccipiente destrosio monoidrato con l'eccipiente maltodestrina, con le stesse caratteristiche funzionali;

variazione tipo IB foreseen – B.II.a.3 b1 concernente l'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 come adeguamento minore nella composizione del prodotto finito.

Pertanto, la composizione ora autorizzata è la seguente: 1000 g di prodotto contengono:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Si autorizza altresì la variazione tipo IA B.II.f.1 concernente la riduzione, per motivi commerciali, del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura da 4 mesi a 2 mesi.

Pertanto la validità del medicinale veterinario suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 4 ore;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 2 mesi, se ben richiuso ed adeguatamente conservato.

I lotti già prodotti e di seguito elencati possono essere commercializzati fino a scadenza: Lotto 110500491 – Lotto 110500492 – Lotto 111000860 – Lotto 111000861 – Lotto 111101024 – Lotto 111101025 – Lotto 120200099 – Lotto 120200100 – Lotto 120500373 – Lotto 120500383.

Per i nuovi lotti rimane l'obbligo di apportare la modifica suddetta nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11444

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprogesic» 20 mg e 50 mg.

Estratto provvedimento n. 795 del 9 ottobre 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0208/001-002/IB/002-G.

Medicinale veterinario "CARPROGESIC" 20 mg e 50 mg compresse per cani, tutte le confezioni – A.I.C. n. 103957.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road – Newry, Co. Down, BT35 6JP – Northern Ireland.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale veterinario indicato in oggetto da: "CARPROGESIC" 20 e 50 mg a: "PROFENACARP" 20 e 50 mg.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A11445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baycubis» 293 mg/g.

Estratto provvedimento n. 789 del 5 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0154/001/IB/002.

Medicinale per uso veterinario "BAYCUBIS" 293 mg/g polvere per soluzione orale per polli, nelle confezioni:

Securtainer da 250 g – A.I.C. n. 104355019;

Securtainer da 1 kg – A.I.C. n. 104355021;

Barattolo composito da 1 kg – A.I.C. n. 104355033.

Titolare AIC: Bayer S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano – Viale Certosa, 130 – codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: variazione tipo IB: estensione periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita limitatamente alla confezione barattolo composito da 1 kg – A.I.C. n. 104355033.

È autorizzata, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto e limitatamente alla confezione barattolo composito da 1 kg – A.I.C. n. 104355033, la variazione tipo IB concernente l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 18 mesi a 36 mesi.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

Barattolo composito da 1 kg: 36 mesi;

Securtainer da 1000 g e 250 g: 18 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo ricostituzione in acqua da bere conformemente alle istruzioni: 12 ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A11447

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Canary Pox Foi» liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per canarini.

Estratto provvedimento n. 777 del 4 ottobre 2012

Medicinale veterinario ad azione immunologica POULVAC CANARY POX FOI liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per canarini.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale in Latina, via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Confezione: 1 flacone da 50 dosi di vaccino + 1 flacone di diluente - A.I.C. n. 103631014.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IA, B.II.b.1.a - aggiunta sito confezionamento secondario;

variazione tipo IA, B.II.b.2.b.1 - aggiunta sito rilascio lotti prodotto finito.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito:

Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s/n - La Riba 17813 Vall de Bianya (Gerona) Spagna,

che effettuerà le operazioni di confezionamento secondario e rilascio dei lotti del prodotto finito (escluso il controllo) oltre al sito già autorizzato Pfizer Global Manufacturing Weesp - C.J. Van Houtelaan 36 - Weesp - Paesi Bassi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11448

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilsol 200 solubile».

Estratto provvedimento n. 771 del 2 ottobre 2012

Medicinale veterinario TILSOL 200 SOLUBILE 200 g/1000 g polvere per uso orale per vitelli da latte, suini, broilers, nelle confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102697012;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102697036;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102697048.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB), viale Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB B.II.a.3b6: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile;

variazione tipo IB foreseen - B.II.a.3 b1 - Modifica nella composizione quali-quantitativa del prodotto finito: aggiunta di eccipienti;

variazione tipo IA: B.II.f1 a2 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: riduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto le seguenti variazioni nella composizione quali-quantitativa (eccipienti), e, precisamente:

variazione tipo IB B.II.a.3b6 concernente la sostituzione dell'eccipiente destrosio monoidrato con l'eccipiente maltodestrina, con le stesse caratteristiche funzionali;

variazione tipo IB foreseen - B.II.a.3 b1 concernente l'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 come adeguamento minore nella composizione del prodotto finito.

Pertanto, la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Si autorizza altresì la variazione tipo IA B.II.f.1 concernente la riduzione, per motivi commerciali, del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura da 4 mesi a 2 mesi.

Pertanto la validità del medicinale veterinario suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 4 ore;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 2 mesi, se ben richiuso ed adeguamente conservato.

I lotti già prodotti e di seguito elencati possono essere commercializzati fino a scadenza:

lotto 110500490 - lotto 111000873 - lotto 111101016 - lotto 111101017 - lotto 111101021 - lotto 120300235 - lotto 120500443.

Per i nuovi lotti rimane l'obbligo di apportare la modifica suddetta nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilclor».

Estratto provvedimento n. 770 del 2 ottobre 2012

Medicinale veterinario TILCLOR polvere per uso orale per vitelli da latte, nelle confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102699016;

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102699028;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102699030;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102699042.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB), viale Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB B.II.a.3b6: modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile;

variazione tipo IB foreseen - B.II.a.3 b1 - Modifica nella composizione quali-quantitativa del prodotto finito: aggiunta di eccipienti;

variazione tipo IA: B.II.f1 a2 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: riduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto le seguenti variazioni nella composizione quali-quantitativa (eccipienti), e, precisamente:

variazione tipo IB B.II.a.3b6 concernente la sostituzione dell'eccipiente destrosio monoidrato con l'eccipiente maltodestrina, con le stesse caratteristiche funzionali;

variazione tipo IB foreseen - B.II.a.3 b1 concernente l'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 come adeguamento minore nella composizione del prodotto finito.

Pertanto, la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Si autorizza altresì la variazione tipo IA B.II.f.1 concernente la riduzione, per motivi commerciali, del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura da 3 mesi a 2 mesi.

Pertanto la validità del medicinale veterinario suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 2 mesi.

I lotti già prodotti e di seguito elencati possono essere commercializzati fino a scadenza:

lotto 110300306 - lotto 111000874 - lotto 120200156 - lotto 120700601.

Per i nuovi lotti rimane l'obbligo di apportare la modifica suddetta nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxiter 500» 500 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere, per polli da carne e tacchini.

Estratto provvedimento n. 774 del 4 ottobre 2012

Medicinale per uso veterinario OXITER 500 500 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere, per polli da carne e tacchini.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in largo Donegani, 2 – Milano - codice fiscale n. 02117690152.

Confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103869018.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II n.B.II.a.3.b.2 - modifica quali/quantitativa degli eccipienti.

Si autorizza la sostituzione dell'eccipiente sodio citrato con l'eccipiente EDTA disodico.

La validità resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «MG Olvac» vaccino inattivato in emulsione iniettabile per polli.

Estratto provvedimento n. 775 del 4 ottobre 2012

Medicinale veterinario ad azione immunologica MG OLVAC vaccino inattivato in emulsione iniettabile per polli.

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101794016;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101794028.

Attribuzione numeri di A.I.C. alle confezioni in vetro - modifica apportata a seguito rinnovo.

Titolare A.I.C.: Fatro SpA con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) , Via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento:

Attribuzione numeri di A.I.C. alle confezioni in vetro - modifica apportata a seguito rinnovo.

Si attribuiscono alle confezioni in vetro i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml in vetro (500 dosi) - A.I.C. n. 101794055;

10 flaconi da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 101794067.

Le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

flacone da 250 ml in polipropilene (500 dosi) - A.I.C. n. 101794016;

10 flaconi da 250 ml in polipropilene - A.I.C. n. 101794028;

flacone da 250 ml in vetro (500 dosi) - A.I.C. n. 101794055;

10 flaconi da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 101794067.

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ringvac Bovilis» vaccino liofilizzato per bovini.

Estratto provvedimento n. 776 del 4 ottobre 2012

Medicinale veterinario RINGVAC BOVILIS Vaccino liofilizzato per bovini.

Confezioni:

1 flacone da 5 dosi + flacone solvente da 10 ml - A.I.C. n. 102378015;

1 flacone da 20 dosi + flacone solvente da 40 ml - A.I.C. n. 102378041.

Titolare A.I.C.:

Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti senza controllo dei lotti/prove.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la sostituzione del sito responsabile del rilascio lotti, senza controllo, per il vaccino liofilizzato:

da: Pharmaq AS - Overhalla (Norvegia)

a: Intervet International BV - Boxmeer (Olanda).

Pertanto il nuovo sito autorizzato è il fabbricante responsabile della liberazione dei lotti del prodotto finito (liofilizzato + solvente).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11453

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gestavet» 600.

Estratto provvedimento n. 693 del 10 settembre 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0134/001/IB/002

Specialità medicinale per uso veterinario «GESTAVET» 600 polvere e solvente per soluzione iniettabile per suini nella confezione:

Scatola di cartone contenente 5 flaconi di polvere e 5 flaconi di solvente – A.I.C. n. 104160015.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A., Avda. La Selva, 135 – 17170 Amer (Girona) – Spagna.

Oggetto del provvedimento: Variazioni Tipo IB: modifica confezionamento prodotto finito.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernenti l'aggiunta di due nuove confezioni e, precisamente:

scatola di cartone contenente 10 flaconi di polvere – A.I.C. n. 104160041;

scatola di cartone contenente 10 flaconi di solvente – A.I.C. n. 104160054.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

scatola di cartone contenente 5 flaconi di polvere e 5 flaconi di solvente – A.I.C. n. 104160015;

scatola di cartone contenente 10 flaconi di polvere – A.I.C. n. 104160041;

scatola di cartone contenente 10 flaconi di solvente – A.I.C. n. 104160054;

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A11454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Recepimento dell'accordo sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012, per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato.

Si rende noto che in data 26 settembre 2012 è stato emesso il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di «recepimento dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012 (repertorio atti n. 96), per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.».

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it, sezione «Pubblicità Legale».

12A11813

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-263) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
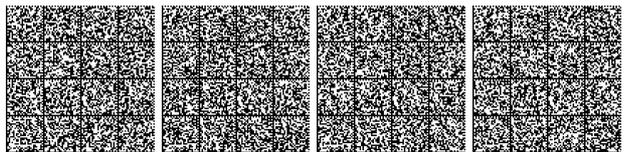
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
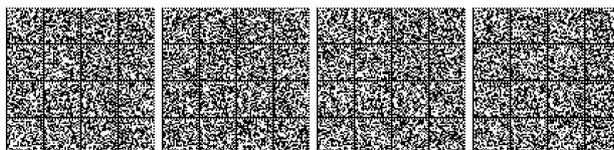
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00